



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Relazione sulla attività dell'Osservatorio delle Misure di Patrimoniali nell'ultimo anno 2022/2023

PREMESSA

L'esposizione delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno dall'Osservatorio non può prescindere dal richiamo al programma che la Giunta ha approvato al Congresso di Roma del 2021. È proprio a tale visione politica che l'Osservatorio ha teso ad uniformarsi, tanto nella sua organizzazione interna quanto in quella esterna, al precipuo fine di realizzare quegli obiettivi politici che i penalisti italiani hanno unanimemente approvato.

Prima ancora, era stato il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo a dare particolare risalto al tema della prevenzione, individuando in questa sacca inquisitoria e dal tenore poliziesco un inaccettabile *vulnus* ai principi liberali che informano il nostro ordinamento.

A fronte di questa preoccupante deriva, l'Osservatorio delle misure di prevenzione si è prodigato, attraverso un'incessante attività di divulgazione, allo scopo di tenere accesi i riflettori sulle misure di prevenzione. E ora, a buon diritto, può rivendicare il merito di avere contribuito a porre al centro del dibattito politico l'abnormità di un sistema in grado di privare i cittadini dei propri diritti fondamentali, in assenza di adeguate garanzie e di regole certe e prevedibili.

Tale opera di sensibilizzazione, portata avanti in tutto il territorio in modo capillare, ha suscitato un interesse straordinario mai riscontrato in precedenza.

Fra i risultati più salienti di questa mobilitazione, va in primo luogo ricordato il fatto che le forze di Governo hanno recepito le critiche, sollevate dall'Osservatorio, nei confronti della decretazione d'urgenza, che aveva inopinatamente esteso la portata applicativa delle misure di prevenzione personale e patrimoniale includendo nella categoria della pericolosità qualificata di cui all'art. 4 del CAM, persino i partecipanti ai rave parties.

Talché, in sede di conversione del Decreto Legge 162/22, è stato soppresso dal testo del nuovo art. 633 *bis* c.p., inserito in sostituzione dell'art. 434 *bis* c.p., quel secondo comma che aveva introdotto la nuova figura di pericolosità qualificata. Per inciso, tale figura, oltre ad essere del tutto eterogenea rispetto alle altre contenute nel CAM, avrebbe consentito di disporre la misura di prevenzione personale sulla base di una fattispecie priva di qualsiasi tassatività e determinatezza.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



L'emendamento, dunque, ha segnato una inversione di tendenza rispetto alle politiche populiste che avevano contraddistinto i precedenti interventi legislativi sul CAM, i quali erano orientati ad estendere la portata applicativa delle misure di prevenzione a condotte delittuose le quali, sotto il profilo sociologico, appaiono prive di qualsiasi collegamento sia con il fenomeno della criminalità organizzata sia con gli illeciti lucrogenetici.

Le critiche dell'Osservatorio, esternate attraverso plurimi manifesti politici nonché interventi durante incontri e dibattiti con autorevolissimi esponenti della dottrina e della magistratura, hanno voluto disvelare questa tendenza legislativa, inarrestabile in quanto sospinta dall'ingannevole vessillo dell'Antimafia.

Sia ben chiaro: non è mai stata messa in discussione la necessità di perseverare nella lotta alla mafia, purché tale finalità non porti a giustificare la scelta di eleggere la prevenzione a sistema parallelo di giustizia sostanziale. Non è accettabile, infatti, che lo strumento della prevenzione, in quanto rapido e concretamente afflittivo, possa porsi come una alternativa di comodo rispetto al modello classico del processo penale, che appare eccessivamente oneroso per l'accusa in ragione dello *standard* probatorio necessario per ottenere una sentenza di condanna e delle garanzie difensive che presidiano il sistema processuale.

Il sostegno, manifestato dall'Osservatorio rispetto ai progetti di riforma del D.LGS 159/11, presentati nel corso della legislatura precedente, ha costituito materia di dibattito in occasione dell'incontro alla Camera dei Deputati del 30.05.2022 cui UCPI e l'Osservatorio stesso sono stati chiamati a partecipare https://www.camerepenali.it/cat/11470/il_futuro_della_prevenzione_nelle_recenti_proposte_di_riforma.html.

Tale confronto ha rappresentato da un lato un momento di innegabile crescita nell'interlocuzione con la politica nella materia della prevenzione ed al contempo il segnale di quell'approccio costruttivo che l'Osservatorio è stato in grado di apportare.

Infatti, mantenendo una ferma posizione critica verso l'intero sistema della prevenzione, specie con riferimento alle misure di carattere patrimoniale, l'Osservatorio ha elaborato una propria proposta volta, pragmaticamente, a restituire un minimo di garanzie di libertà e di difesa per il cittadino nei confronti del quale lo Stato esercita la azione di prevenzione.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha interrotto quel percorso virtuoso, che auspicabilmente verrà ripreso con forza.



Il Governo in carica ha dato prova - dobbiamo ripeterlo - di aver ascoltato le nostre critiche (ed il Vice Ministro Sen. Sisto ce ne ha dato pubblico merito riferendosi alle doglianze sul testo del nuovo articolo 578 ter c.p.p. la cui portata storica di collegamento fra la prevenzione e il processo di merito è stata oggetto di pungenti, quanto isolate, censure¹). Purtroppo, l'agenda politica non sembra allo stato contenere interventi, a breve termine, sui temi della prevenzione.

Proseguendo nella rapida carrellata dei momenti più significativi di questa esperienza dell'ultimo anno di attività non si può non segnalare il diffuso interesse per la prevenzione suscitato dalla uscita del libro del giornalista Alessandro Barbano.

Egli ha avuto il merito di rivelare, con formidabile efficacia comunicativa, il vero volto della prevenzione attraverso la cruda, ma documentata, narrazione di episodi di cronaca.

Si tratta di vicende che riguardano le vittime del sistema della prevenzione ovvero coloro che, pur essendo risultati innocenti per la giustizia italiana, sono stati privati di tutti i loro beni. Non possiamo che definirle patologie del sistema le quali, ad onta della retorica delle garanzie, sono ancora distanti dall'essere eliminate o soltanto corrette.

È stato proprio in questi momenti di confronto, in taluni casi aspro, che l'Osservatorio ha fornito il proprio apporto propositivo, mosso dall'insopprimibile esigenza di smascherare, tra le pieghe di un "diritto vivente" eretto a criterio di comparazione per lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge, la concreta applicazione, specie nella fase di merito, del codice antimafia.

In questa prospettiva, l'Osservatorio si propone di realizzare un progetto, in stretta collaborazione con l'Osservatorio Raccolta Dati Giudiziari, finalizzato alla raccolta di dati certi che consentano di acquisire un quadro realistico della prevenzione nella sua effettiva attuazione, ed altresì a dare evidenza di come, in concreto, le proposte vengano affrontate e decise nei tribunali italiani.

Questa ambiziosa indagine è volta a scandagliare il rapporto di interferenza fra processo penale e procedimento di prevenzione, con particolare attenzione ai casi in cui vi è stata pronuncia di assoluzione per le medesime condotte poste a base del giudizio di pericolosità.

¹ Vedasi i documenti pubblicati sul sito dell'Unione, nella sezione dedicata all'Osservatorio.



L'indagine, inoltre, mira a soffermarsi sul riconoscimento effettivo delle garanzie sul piano sostanziale e processuale, sui tempi di durata e sulla estensione delle indagini, sul godimento pieno del diritto alla prova nel giudizio di pericolosità e sulla applicazione di presunzioni ed inversioni probatorie in ordine alla lecita provenienza dei beni, fino ad arrivare al trattamento processuale riservato ai terzi ed alle facoltà difensive riconosciute ai soggetti diversi dal proposto. Non da ultimo, va accuratamente esplorato dall'interno l'intricato mondo delle amministrazioni dei beni, sovente onerose e poco proficue per il mantenimento del valore dei beni e delle aziende confiscate.

Questa ricerca potrà diventare un punto di riferimento per chiunque vorrà affrontare la concreta realtà della prevenzione nel nostro Paese, prendendo atto, senza i paraocchi della demagogia, dell'esorbitante costo che subisce l'economia a causa di un sistema che possiamo definire oramai fuori controllo.

L'osservatorio ha inoltre "cantierizzato" un convegno articolato in più sessioni, dedicato agli "Effetti collaterali sulle garanzie costituzionali e sul tessuto imprenditoriale del paese". Lo scopo è quello di analizzare la disciplina processuale delle misure di prevenzione patrimoniali, le modalità di tutela dei diritti dei terzi e dei diritti di credito vantati nei confronti delle imprese confiscate e sequestrate, le problematiche economiche rivenienti dalla gestione dei beni sequestrati, quelle afferenti la destinazione dei beni ablati dallo Stato, implementando il dibattito in corso con un'analisi degli effetti collaterali prodotti dalle inefficienze e dalle incongruenze del sistema della prevenzione sull'economia reale del paese. L'Osservatorio si propone di riunire intorno ad un tavolo di riflessione insieme ai giuristi, gli amministratori giudiziari, esponenti bancari, le agenzie governative, l'imprenditoria associata, allo scopo di tentare una lettura "economica" del sistema della prevenzione con la consapevolezza che anche adottando tale particolare prospettiva, esso ne rivelerà inefficienze, incongruenze e vuoti di tutela.

L'Osservatorio ha iniziato infine ad offrire il proprio contributo, di studio e sostegno, al gruppo di esperti che sta elaborando un eventuale intervento di UCPI quale *amicus curiae*, in vista dell'imminente giudizio dinanzi alla Corte Edu, ove verranno discussi i ricorsi proposti da cittadini italiani che hanno adito la Corte Europea lamentando la violazione di norme fondamentali nell'ambito del procedimento azionato nei loro confronti.



E ciò perché i quesiti posti all'Italia dalla Corte EDU rappresentano un'occasione imperdibile per un ripensamento sulla effettiva ed incontestabile natura punitiva della confisca di prevenzione, qualificazione sinora ostinatamente esclusa sia dalla Corte EDU, sia dalla Corte Costituzionale.

È noto a tutti noi che l'elenco delle cose inaccettabili della prevenzione sarebbe ben più lungo rispetto alle discrasie alle quali in questa sede si è potuto solo accennare. Ed è altrettanto nota la difficoltà che questa battaglia incontra andando a sfidare quel pregiudizio che si registra, nei confronti di ogni richiesta di intervento a ripristino delle garanzie, nell'indistinto mondo della cosiddetta "lotta alla mafia", espressione che rappresenta ormai una mera etichetta.

In buona sostanza, l'aspetto di novità del panorama politico attuale è rappresentato dalla larga diffusione del dibattito, che ha lambito territori tradizionalmente refrattari ai temi della prevenzione. Grazie a questa discussione critica, le misure di prevenzione sono oggi divenute centrali nel confronto sulle regole del giusto processo, sugli inalienabili diritti individuali e sui temi della giustizia. Si tratta, in tutta evidenza, di fondamentali questioni di civiltà giuridica che, secondo le nostre speranze, la Corte Europea vorrà finalmente porre al centro delle proprie riflessioni.

ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL PERIODO 2022/2023:

All'indomani del Congresso Straordinario dell'Unione della Camere Penali Italiane dal titolo *"La giustizia dopo il populismo. Le idee e l'impegno dei penalisti italiani"*, in data **11-12.11.2022** si è tenuto un importante convegno con opinioni a confronto dal titolo *"L'insidia degli specialia: conseguenze di trent'anni di legislazione antimafia sul modello costituzionale di giustizia penale"*, organizzato dal Centro Studio Giuridici e sociali "Aldo Marongiu", dalla Camera Penale di Milano "Gian Domenico Pisapia" e con il patrocinio dell'U.C.P.I. (v. locandina: [Locandina convegno Milano 11 12 11 2022.pdf](#)).

Nel corso di questo prestigioso incontro sono stati posti al centro del dibattito i temi della prevenzione, alla presenza di vari fra i più autorevoli conoscitori della materia.

-In data 16.11.2022. è stato pubblicato il documento *"Dagli oziosi ai ravers: dal tramonto del processo all'alba del "Fine confisca mai" (v. documento: [2022-11-](#)*



[16 Oss Misure Patrimoniali Dagli-oziosi-ai-ravers.pdf](#)).

-In data 17.11.2022 si è tenuto il Convegno dal titolo “*La prevenzione prossima ventura: problematiche applicative e nuovi destinatari*”, organizzato dalla Camera Penale di Tivoli presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Piazza Garibaldi, n. 1, a Tivoli (v. locandina: [Locandina Convegno Tivoli 17 11 2022.jpg](#)).

Significativo il confronto fra componenti dell’osservatorio e uno dei più noti studiosi della materia, fiero sostenitore della necessità del codice antimafia e della perfetta corrispondenza di esso al sistema di garanzie costituzionali e convenzionali.

-In data 10.12.2022 l’Osservatorio ha, altresì, licenziato a seguito di approfondito dibattito, un testo contenente riflessioni sia sul nuovo art. 578 *ter* c.p.p. sia sul nuovo art. 633 *bis* c.p. dal titolo “*La continua espansione del non modello della prevenzione: brevi riflessioni sul nuovo art. 578 *ter* c.p.p. e sul nuovo art. 633 *bis* c.p.*” (v. documento: [2022-12-10 Oss Misure Patrimoniali Emendamenti-su-DL162.pdf](#)).

Con riferimento all’art. 578 *ter* c.p.p. il documento ha messo in evidenza le aporie individuate nel nuovo sistema (finalizzato a salvare gli effetti preclusivi del maturare del tempo sulle confische) evidenziano lesioni alle garanzie a causa di asimmetrie e di irragionevolezza, sul piano della disparità di trattamento, oltre che la latente violazione dell’art. 14, comma 5, del patto sui diritti politici dell’Onu che prevede che “*ogni individuo, condannato per un reato, ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminate da un tribunale di una seconda istanza, in conformità della legge*”. A tanto, inoltre, il documento aggiungeva un’ultima considerazione, legata al trasferimento del sequestro e della confisca alla cura del giudice della prevenzione che cagiona una contaminazione inammissibile con quella che è la base legale della prevenzione. Una confisca disposta dal giudice penale parrebbe destinata a mutare natura per via di un accidente procedimentale, innescato da fatti estranei alla volontà dell’imputato che inevitabilmente lo pregiudica, creandosi una situazione di disparità, manifestamente irragionevole.

Con riguardo invece al nuovo art. 633 *bis* c.p. introdotto dall’art. 5 del D.L. 31 ottobre



2022 anche i soggetti indiziati di tale reato entrano nel novero dei potenziali destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. In sede di prima lettura del decreto era già stato evidenziato come l'idea di accomunare i mafiosi ai ravers offrisse l'immagine di un approccio fortemente repressivo della novella che pare voler utilizzare lo strumentario eccezionale ed assai scarsamente garantito della prevenzione per fronteggiare fenomeni criminali che non hanno alcuna comunanza con quelli tradizionalmente presidiati dal codice dell'antimafia, che si caratterizzano per il grave allarme sociale e la loro natura lucrogenetica. A tanto si è aggiunta l'inquietudine cagionata dalla circostanza per la quale si possa immaginare di assoggettare ad un procedimento di prevenzione chi ha posto in essere una condotta produttiva di mero pericolo, ma non in concreto lesiva di alcun bene giuridico di apprezzabile valore.

-Inoltre, in data 09.02.2023 è stato presentato il libro intitolato “*L’inganno*” di Alessandro Barbano nell’ambito del convegno “*Luci ed ombre del Codice Antimafia*”, (organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere unitamente alla Camera Penale del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed al Comune di Santa Maria Capua Vetere) ([Locandina convegno S.M.C. Vetere 09 02 203.jpg](#)).

In data **10-11.02.2023**, in occasione dell’ inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani dal titolo “*Giusto processo, pena, prevenzione, prescrizione. Idee per una stagione di Riforme Liberali della Giustizia Penale*”, organizzata dalla Camera Penale Ferrarese e dall’U.C.P.I. (cfr. locandina: [Inaugurazione-A-G-Ferrara Programma.pdf](#)) la prevenzione ha occupato un spazio di rilievo nel corso della terza sessione, coordinata dal co-responsabile Paolo Giustozzi; dopo la relazione del Prof. Maiello sono intervenuti il sen. Sisto, il dr. Giovanni Melillo , e il prof. Oliviero Mazza.

Il successivo **18.02.2023** si è tenuto un interessante incontro dal titolo “*Misure di prevenzione: prospettiva costituzionale di difesa sociale o primitivismo moderno?*”, organizzato dalla Camera Penale di Cosenza presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza” (v. locandina: [Locandina convegno Cosenza 18 02 2023.jpeg](#)).

Sono intervenuti, fra gli altri, il prof. Nico D’Ascola e il dr. Stefano Musolino, che hanno affrontati i nodi irrisolti della prevenzione, in contraddittorio con il direttore Barbano.



In data **19.04.2023** si è tenuto un incontro dal titolo *“I provvedimenti di sequestro e confisca: la prassi degli esperti a confronto”*, organizzato dall’Università degli Studi della Campania, Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del Progetto RINSE (*“Research and Information Sharing on freezing and confiscation orders in European Union”*) e tenutosi presso il Palazzo Melzi, Aula Consiglio di Santa Maria Capua Vetere. (v. locandina: [Locandina 19 aprile 2023 RINSE.pdf](#)), cui l’osservatorio stato invitato nella persona, del co-responsabile Paolo Giustozzi

Il progetto Rinse merita un ringraziamento per avere approfondito la rilevante e sempre più dibattuta tematica dell’applicazione, all’interno dei singoli Stati membri dell’Unione Europea, dei provvedimenti di congelamento (equiparabile al nostro sequestro) e di confisca dei beni, disposti da uno degli Stati UE.

Negli ultimi anni, infatti, si sta assistendo, all’interno dell’Unione Europea, alla rapida attuazione di quelli che erano gli obbiettivi della Unione medesima, sin dai primordi della sua esistenza quale Comunità europea, ossia la realizzazione di una sorta di globalizzazione, di uniformità tra intenti, procedure e legislazioni dei singoli Stati membri. Per una più approfondita disamina del tema, si rimanda al contenuto della nota in calce².

² Tale processo di omologazione, che sta interessando i principali settori del vivere civile, attraverso una conformazione, ove possibile, delle singole discipline interne, non poteva certamente escludere il settore della Giustizia.

In particolare, nell’ambito della Comunità, ora Unione europea, da circa 30 anni si discute della tematica della armonizzazione dei sistemi giudiziari tra i vari paesi e, soprattutto, della questione relativa al reciproco riconoscimento dei provvedimenti assunti in ciascuno stato membro.

In tale quadro di collaborazione europea, da qualche anno, si è affacciata preponderante la necessità di un impegno congiunto contro la criminalità organizzata la quale, come è noto, sempre più spesso travalica i confini nazionali per estendere i propri tentacoli in Stati diversi. Ed ecco, quindi, che la tematica della cooperazione europea in tema di lotta alla c.o. non può non involgere, un aspetto che, ad essa, è intimamente ed indissolubilmente connesso, ossia quello delle misure patrimoniali, sequestro e confisca, che, dal 1982 in poi, in Italia, sono ritenute lo strumento privilegiato per contrastare il crimine organizzato.

Nell’ultimo decennio, oltretutto, si è registrato un deciso impulso a favore della collaborazione giudiziaria internazionale nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali.

Di particolare interesse appare, in proposito, una importante pronuncia emessa in data 13 novembre 2003 dalla Corte di Cassazione francese, che ha ammesso l’esecuzione all’estero della misura di prevenzione patrimoniale adottata nei confronti di una persona già condannata in un parallelo processo penale.

Il tentativo di creare, nell'ambito della via "classica" della rogatoria, un sistema più efficiente e moderno di collaborazione internazionale, ha trovato il proprio fondamento nella Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, alla quale l'Italia ha dato esecuzione con la legge 9 agosto 1993, n. 328.

L'ambito di operatività della convenzione di Strasburgo era circoscritto all'ordine di confisca contenuto in una decisione giudiziaria emessa a seguito di un procedimento per fatti costituenti reato, oltre ad avere ad oggetto proventi o strumenti di reato, ovvero somme di denaro pari al valore dei proventi; al contrario restavano al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione di Strasburgo le misure di prevenzione patrimoniali adottate nei confronti di soggetti per i quali non fosse intervenuto alcun giudizio di colpevolezza in sede penale, ovvero incidenti su beni che non potessero essere considerati come il vantaggio economico derivato da reati o come gli strumenti utilizzati per la realizzazione di attività criminali.

Dopo la convenzione di Strasburgo, un impulso decisivo alla cooperazione tra stati europei ed, in particolare, alla tematica del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca si è dato con il consiglio di Tampere del 1999, durante il quale si sono gettate le basi affinché l'Unione diventasse uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo ha convenuto una serie di priorità e orientamenti programmatici grazie ai quali realizzare rapidamente il suddetto spazio.

Il Consiglio europeo del 1999 ha approvato, pertanto, il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.

Rimane ora da capire se tra questi provvedimenti rientrano, effettivamente, le misure di prevenzione patrimoniali, già vigenti in Italia all'epoca delle decisioni europee e, successivamente, inserite nel c.d. Codice Antimafia, introdotto con DLGS 159/11, sottoposto, a sua volta a modifiche nel corso degli anni.

Il problema si pone in quanto, le misure di prevenzione italiane presentano caratteristiche e disciplina tali da non potere essere collocate all'interno del campo del penale in senso stretto.

L'esame della problematica in questione non può non prendere le mosse dall'analisi del principale provvedimento adottato dall'Unione Europea in tema di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca, ossia il Regolamento UE 2018/1805, vigente dal 19 dicembre 2020 e finalizzato a raggruppare, in un solo strumento normativo le diverse decisioni quadro che dal 1999 si sono succedute in materia.

L'obiettivo primario del Regolamento era quello di offrire una risposta all'esigenza di tutela internazionale volta a contrastare le organizzazioni criminali che proiettavano i loro effetti al di fuori dei confini statuali, abitando i patrimoni che tali organizzazioni erano in grado di realizzare.

Nell'ambito di questo quadro, si colloca il Regolamento europeo 2018/1805, il quale si pone l'obiettivo di superare le criticità della disciplina del mutuo riconoscimento fino ad allora vigente, di aggiornarla, anche alla luce della direttiva 2014/42/UE, precedentemente emanata proprio al fine di armonizzare le legislazioni penali statali in tema di confisca.

Si riportano alcuni stralci delle previsioni contenute nella direttiva in questione. Gli Stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegate a una causa penale dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente.

Il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.

(14) È opportuno che nella confisca di beni strumentali e proventi da reato a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria e di beni per un valore equivalente a detti beni strumentali e proventi si applichi il concetto allargato di reati

contemplato dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI obbliga gli Stati membri a consentire la confisca di beni strumentali e proventi da reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni il cui valore corrisponda a tali beni strumentali e proventi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i reati non contemplati dalla presente direttiva e che il concetto di provento quale definito nella presente direttiva sia interpretato in modo simile con riferimento ai reati non contemplati dalla presente direttiva. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca dei beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso conformemente al diritto nazionale.

(15) In base a una condanna penale definitiva, dovrebbe essere possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, o beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi. Tale condanna definitiva può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Qualora la confisca in base a una condanna definitiva non sia possibile, in determinate circostanze dovrebbe essere comunque possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, almeno in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato. Tuttavia, in tali casi di malattia e di fuga, l'esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere a tale obbligo. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono disporre affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o sia informato di tale procedimento.

È evidente come tale direttiva, specie ai paragrafi 14 e 15, faccia riferimento, esclusivamente, ai provvedimenti di confisca conseguenti alla commissione di delitti per i quali sia intervenuta una sentenza di condanna.

Anche la direttiva 42/2014, quindi, non era sufficiente a fornire una completa disciplina della materia, in quanto non si occupava delle confische non fondate su una sentenza di condanna; e ciò, nonostante fosse ormai chiaro che la confisca tradizionale, che ha ad oggetto i proventi illeciti derivanti dal reato per il quale l'autore era stato condannato, fosse insufficiente a colpire il patrimonio delle organizzazioni criminali.

In particolare la direttiva 2014/42/UE si riferiva solo ai procedimenti che fossero già iniziati e che avrebbero potuto concludersi con una condanna (Cfr. art. 4 c. 2 della direttiva).

Non veniva quindi soddisfatta l'esigenza di elaborare regole comuni per la creazione di una forma di confisca applicabili anche in assenza di condanna.

Da qui, dunque, l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 14 novembre 2018, del Regolamento 2018/1805, che, come è noto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento all'oggetto applicativo del regolamento, esso viene individuato nel considerandum n. 13, dove si legge che il Regolamento troverà applicazione in relazione a tutti i provvedimenti di congelamento e di confisca **nel quadro di un procedimento in materia penale**, nonché ai provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva e che, ancorché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento di uno Stato membro, quest'ultimo sarà in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro.

A differenza di quanto previsto dalla direttiva del 2014, quindi, il Regolamento si applica a tutti i provvedimenti assunti nel quadro di un procedimento in materia penale; a dire il vero la proposta iniziale prevedeva l'applicazione del mutuo riconoscimento ai soli provvedimenti assunti nell'ambito di un procedimento penale: solo a seguito di sollecitazioni da parte degli europarlamentari italiani, si è esteso ai provvedimenti assunti nel quadro di un procedimento in materia penale; in tal modo, si è detto da parte della rappresentanza italiana, potevano essere ricomprese, nel perimetro del reciproco riconoscimento, anche le misure di prevenzione antimafia, le quali non vengono adottate nell'ambito di un procedimento strettamente penale.

A prima vista, quindi, si potrebbe ritenere che il Regolamento de quo si applichi anche alla confisca di prevenzione, purché vi sia uno stretto collegamento con un delitto; senonché, come si è visto, il considerandum n. 13 parla di procedimento in

materia penale e prevede che questo sia un concetto autonomo del diritto dell'UE, interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Data questa formulazione alquanto generica e non chiara del considerandum 13, si pone il problema di stabilire che cosa si intenda per procedimento in materia penale, allo scopo di stabilirne gli esatti confini ed il preciso ambito applicativo e, quindi, quali provvedimenti di confisca dell'ordinamento interno siano soggetti al principio del mutuo riconoscimento.

Un problema aggravato dal rinvio che il detto considerandum fa alla giurisprudenza della Corte E.D.U.; la Corte infatti, ha adottato negli anni, un concetto di "materia penale" fondato su una serie di parametri, quali: la qualificazione formale o ufficiale nell'ordinamento di appartenenza, la natura dell'infrazione, la natura della sanzione e la severità della stessa.

Sulla base di tali parametri, a rigor di logica, si dovrebbero escludere dalla materia penale le misure di prevenzione patrimoniali, in specie sequestro e confisca, delle quali è stata sancita la natura non penale, stante anche il fatto che le stesse non seguano ad una sentenza di condanna. Ne discende che la confisca di prevenzione si ritiene non rientri tra i provvedimenti soggetti a mutuo riconoscimento all'interno degli Stati membri dell'Unione.

Tale dato, a ben vedere, è stato consacrato e confermato, sia dalla giurisprudenza della stessa Corte E.D.U. (Cf. sentenza De Tommaso c/ Italia, adottata dalla Grande Camera il 23/02/2017), sia dalla giurisprudenza nazionale.

Pare opportuno richiamare, sotto quest'ultimo punto di vista, la sentenza n. 24 del 27/02/2019, con la quale la Corte Costituzionale ha affrontato, incidentalmente, la questione relativa alla natura giuridica della confisca di prevenzione ed è giunta alla conclusione che la stessa non abbia natura punitiva, bensì afflittiva; in altri termini, la confisca è un provvedimento a carattere ripristinatorio e non sanzionatorio e, pertanto, non è soggetta ai principi che regolamentano le pene in senso stretto.

Corollario necessario di tale qualificazione della confisca di prevenzione è che la sua applicazione non presuppone un procedimento assistito da tutte le garanzie del giusto processo previste dalla Costituzione.

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, le misure di prevenzione disciplinate nel codice antimafia non sembrano rientrare nel novero dei provvedimenti oggetto del Regolamento UE, specie alla luce del fatto lo stesso, ai considerata n. 16, 17 e 18, richiede che il provvedimento di confisca, emesso dallo Stato che ne auspica il riconoscimento, debba rispettare le garanzie del giusto processo penale.

Sul punto pare opportuno richiamare, nuovamente, la sentenza 24 Cost. nella parte in cui prevede, tra le altre cose, la necessità che la applicazione della confisca sia disposta all'esito di un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.

Una cosa, quindi è il giusto processo, altra, e distinta, la nozione di processo giusto cui fa riferimento il Giudice delle leggi; ne deriverebbe, anche sotto questo aspetto, la non sottoposizione delle misure di prevenzione antimafia, all'auto esecutività all'interno degli stati membri.

E, tuttavia, vale la pena di ricordare, in conclusione, che, in spregio a qualsivoglia valutazione giuridica, successivamente all'adozione del Regolamento 1805/2018 Ue, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di stato, ha diramato, in data 12 gennaio 2021, una circolare diretta ai Questori, nella quale i provvedimenti di sequestro e confisca emessi all'esito di un procedimento di prevenzione, vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della nozione di procedimento in materia penale di cui al Regolamento Ue e, quindi, soggetti al mutuo e reciproco riconoscimento all'interno di ogni Stato membro;



A seguire le ulteriori iniziative.

-20.04.2023. Incontro con l'autore alla presentazione *“Luci e Ombre del Codice Antimafia”* del libro di Alessandro Barbano organizzata dalla Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde e dall'Ordine degli Avvocati di Genova presso il Centro Formazione, Cultura e Attività Forensi di Genova (v. Locandina: [Locandina Genova 20.4.23.pdf](#)).

Sono intervenuti il giornalista e scrittore Alessandro Barbano, l'avv. Paolo Giustozzi, co-responsabile dell'Osservatorio Misure di Prevenzione UCPI, il dott. Massimo Cusatti, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova e l'avv. prof. Luigi Piscitelli, associato di Diritto Amministrativo all'università Bicocca di Milano introdotti e moderati dall'avv. Emanuele Olcese, componente del consiglio direttivo della Camera Penale Regionale Ligure “Ernesto Monteverde”

-18.05.2023. Convegno dal titolo *“Visita guidata del sistema antimafia traendo spunto dal volume di Alessandro Barbano, “Inganno antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene””*, organizzato dalla Camera Penale di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con la partecipazione, tra gli altri, del Prof. Federico Consulich e della Prof.ssa Desiree Fondaroli (v. locandina: [Locandina convegno Firenze 18 05 2023.pdf](#))

-19.05.2023. Convegno dal titolo *“Le misure di prevenzione” in occasione del quale vi è stata la presentazione del libro di Alessandro Barbano intitolato “L'inganno antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene”* organizzato dalla Camera Penale di Padova e dal Dipartimento e tenutosi presso il Palazzo del Bo', sul tema delle

ciò per il sol fatto che tali provvedimenti vengono adottati a seguito di una valutazione sulla pericolosità sociale, fondata sulla presunzione di provenienza illecita dei proventi e su indizi di commissione di un reato.

A ben guardare, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte e, soprattutto, dell'interpretazione che la Sentenza De Tommaso c/Italia, prima e la sentenza 24/2019 Cost., attuativa dei principi in essa contenuti, poi, hanno dato delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia e del relativo procedimento applicativo, ricondurre il sequestro e la confisca di cui al D.Lgs. 159/2011, nell'alveo dei provvedimenti cui fa riferimento il Regolamento 2018/1805 UE, appare profondamente azzardato e frutto di una vistosa forzatura. Si auspica, pertanto, un intervento chiarificatore della nozione di procedimento in materia penale, poiché, solo così, si potrà stabilire con certezza se le misure patrimoniali di prevenzione ex D.Lgs. 159/11, siano o meno soggette al principio del reciproco riconoscimento all'interno dei singoli Stati membri dell'UE.



Misure di Prevenzione (v. Locandina: [Locandina Convegno Padova 19.5.2023.pdf](#)).

L'incontro è stato organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con la Camera Penale di Padova.

I Relatori del Convegno sono stati il Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti, Professore ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Padova, l'Avv. Paolo Giustozzi, Co-Responsabile dell'Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI, il Dott. Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e il Dott. Alessandro Barbano, giornalista e scrittore.

-07.06.2023. Incontro con Alessandro Barbano, autore del libro *“L'INGANNO (Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene)”*, organizzato dalla Camera Penale di Tivoli presso il Convitto Nazionale di Tivoli (v. locandina: [Locandina Convegno Tivoli 07 06 2023.jpg](#)).

Sono intervenuti, fra gli altri, il dott. Cafiero De Raho, già procuratore nazionale antimafia, ed il dr. Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Viterbo e autore di pubblicazioni in materia.

9-10.06.2023. VII Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane dal titolo *“La pena senza processo, il processo come pena”*, organizzato dall'U.C.P.I. e tenutosi presso il Palacongressi di Rimini (cfr. locandina: [Programma VII OPEN-DAY 2023.pdf](#)).

In sede a tale evento si è tenuta una relazione dell'Osservatorio Misure di Prevenzione il 10 giugno 2023 sul tema: *“Le proposte di riforma del procedimento di prevenzione all' esame del Parlamento: per un' analisi critica”*, alla quale tra gli altri, hanno partecipato gli avvocati Stefania Forlani, Guido Siciliano e Luigi Petrillo, relazionando sui DDL S.2334 e C.3059 XVIII leg.

L'avv. Stefania Forlani ha trattato il tema complesso dell'impatto del REGOLAMENTO UE 2018 /1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2019 riguardante il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca in ambito europeo.

L'Avv. Luigi Petrillo, ha trattato le novelle legislative accessorie alla cd.Riforma



Cartabia, ovvero l'introduzione dell' art.578 ter c.p.p. e dell' art.434 bis c.p..

L'avv. Rosario Piombino ha tratteggiato la attualità del sistema della confisca allargata.

Sempre nel corso dell'open day l'avv. Marcello Fattore ha preso parte alla tavola Rotonda, nella seduta plenaria, coordinata dall'avv. Francesco Petrelli, in contraddittorio con il dr. Menditto, in cui si è discusso del presente e del futuro della prevenzione.

Altri interventi:

-29-30.09.2023 Corso organizzato dalla scuola superiore della Magistratura e dall'Unione Camere Penali Italiane- a Matera, dal titolo "Le misure di prevenzione e l'azione di contrasto alle forme di accumulazione illecita di ricchezze e le garanzie di libertà individuali".

Il corso, tenuto da eminenti esperti nazionali della materia della prevenzione, è consistito in un dibattito scientifico che ha esaminato la tematica sotto diverse angolazioni tenendo conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale ed andando ad esplorare anche aspetti legati ai rapporti tra procedure fallimentari e procedure di prevenzione, con particolare riguardo alla tematica delle caratteristiche che devono avere i crediti al fine di poter essere insinuati nella massa passiva della procedura di prevenzione.

A livello territoriale si segnalano i seguenti eventi:

-29.06.2022 Corso di formazione per l'avvocato penalista Anni 2020 – 2022 organizzato dalla Scuola territoriale di formazione ed aggiornamento della Camera Penale Irpina (v. locandina: [Locandina corso formazione avv penalista C P IRPINA 29 6 22.pdf](#)).

Alla lezione avente ad oggetto «*Le misure di Prevenzione*» ha partecipato anche l'Avv. Luigi Petrillo, quale componente dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'U.C.P.I..

-19.12.2022 Convegno intitolato "*Le misure di prevenzione patrimoniali antimafia ed a contrasto dell'evasione fiscale nonché il loro trattamento processuale*"; trattasi di



webinar su piattaforma Zoom organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano (v. locandina: [Locandina convegno Milano 19.12.22 Mis Prev.pdf](#)).

Ha partecipato all'evento quale componente dell'Osservatorio U.C.P.I. delle Misure di Prevenzione l'Avv. Maria Teresa Zampogna.

13.01.2023: Corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista, Aula Magna Collegio Cardano, Pavia, organizzato dalla Camera Penale di Pavia, con il patrocinio di Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza (v. locandina: [Locandina lezione Pavia 13 GENNAIO 2023.pdf](#)).

IN RAGIONE DELLA PARTICOLARE RILEVANZA DI ESSI, SI SEGNALANO ALCUNE INIZIATIVE DELL'OSSERVATORIO REALIZZATE NEL CORSO DELL'ANNO 2022.

11-12.02.2022. Inaugurazione dell'Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani avente quale tema principale *“Tutelare la libertà del difensore per garantire l'indipendenza del giudice”*, evento organizzato dalla Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” e dall'U.C.P.I. e tenutosi presso il Teatro Politeama di Catanzaro (v. locandina: [Programma-UCPI-Catanzaro-DEF.pdf](#)) con la partecipazione di Francesco Iacopino.

04.03.2022. Seminario on line su piattaforma Teams intitolato *“Le misure di prevenzione”*, organizzato dalla Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, in collaborazione con la Camera Penale di Arezzo e l'U.C.P.I. (v. Locandina: [Locandina Convegno Arezzo 04 03 2022.pdf](#)).

Tra gli altri, ha partecipato all'incontro l'Avv. Fabrizio Costarella, la cui relazione si è incentrata sui profili di asistematicità dello strumento di prevenzione, rispetto a quello penale ordinario.

31.03.2022. Evento formativo *in distance* sulla piattaforma Meet e canale Youtube dal titolo *“Le misure di prevenzione patrimoniali: un bilancio a dieci anni dalla riforma”* organizzato dall'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima e dall'Ordine degli Avvocati di Bari, accreditato presso il C.O.A. di Bari (v. Locandina [Locandina Convegno Bari 31 03 2022.pdf](#)).

Hanno relazionato: il Prof. Avv. Pierpaolo Dell'Anno, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, sul tema *“Verso un “giusto processo*



di prevenzione””; la Dott.ssa Giulia Romanazzi, Presidente del Tribunale di Bari, sezione Misure di Prevenzione, sul tema “*Misure di prevenzione non ablative, con particolare riferimento all’art. 34 bis codice antimafia*”; l’Avv. Paolo Giustozzi, responsabile dell’Osservatorio, sul tema “*Presente e futuro delle misure di prevenzione fra progetti di riforma e diritto vivente*”.

La Prof.ssa Valentina Mazzotta, componente dell’Osservatorio, ha altresì composto il comitato scientifico.

13.05.2022. Convegno “*L’evoluzione della prevenzione alla luce delle recenti proposte di riforma*”, organizzato dalla Camera Penale di Palermo e dall’Osservatorio Misure Patrimoniali dell’U.C.P.I. e tenutosi presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo (v. locandina: [Locandina Convegno Palermo 13 05 2022.pdf](#)).

In vista di tale occasione, l’Osservatorio proponeva un articolato commento alle proposte di riforma giacenti in Parlamento aventi ad oggetto la modifica del Codice Antimafia i cui principi ispiratori, in termini di improrogabile necessità di correzione delle più vistose criticità del Codice Antimafia sul piano delle garanzie, avrebbero dovuto auspicabilmente trovare spazio nella ormai imminente disputa elettorale e nelle linee programmatiche di forze politiche che avessero a cuore realmente gli interessi economici delle imprese penalizzate dalla severità del CAM e dalla rigidità dell’interpretazione di esso.

Sono intervenuti all’evento, tra gli altri, l’Avv. Vincenzo Zummo e l’Avv. Paolo Giustozzi, nella loro qualità di Co-Responsabili dell’Osservatorio delle Misure Patrimoniali dell’U.C.P.I. ed, altresì, l’Avv. Marcello Fattore, l’Avv. Massimiliano Miceli, l’Avv. Rosario Piombino, tutti nella loro qualità di componenti dell’Osservatorio e l’Avv. Andrea Gentile.

13.05.2022. Stesura del documento dell’Osservatorio licenziato nel Maggio 2022 relativo ai D.D.L. 3059 C 2334 S (XVIII Legislatura) di riforma del Codice Antimafia (v. documento: [Relazione finale 13 maggio 2022.doc](#)).

30.05.2022. Convegno dal titolo “*Il futuro della prevenzione nelle recenti proposte di riforma*” nell’ambito del Convegno Studi organizzato dal gruppo “Forza Italia” presso la Camera dei Deputati sul tema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.



Sono intervenuti: Andrea Gentile (deputato, Forza Italia), Paolo Barelli (deputato, Forza Italia), Francesco Paolo Sisto (sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Forza Italia), Pierantonio Zanettin (deputato, Forza Italia), Matilde Siracusano (deputato, Forza Italia), Vincenzo Zummo (coresponsabile dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'UCPI), Paolo Giustozzi (coresponsabile dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'UCPI).

10-11.06.2022. VI° Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane dal titolo *“40 anni di impegno per il diritto penale liberale e il giusto processo”* organizzato dall'U.C.P.I. e tenutosi al Palacongressi di Rimini (v. locandina: [Programma def VI OPEN-DAY RIMINI 2022.pdf](#)).

Nell'ambito di tale evento si è tenuto anche un work shop tematico dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione e tra gli altri è intervenuto anche l'Avv. Fabrizio Costarella con un contributo avente ad oggetto il tema delle accessibilità del precetto e della prevedibilità della sanzione di prevenzione, alla luce della pronuncia 24/19 della Corte Costituzionale;

In seno a tale evento l'Avv. Luigi Petrillo ha relazionato sull'argomento relativo ai D.D.L. 3059 C e 2334 S. di riforma del Codice Antimafia.

Ha partecipato all'evento in qualità di uditore nelle sessioni di lavoro dedicate all'Osservatorio delle Misure di Prevenzione anche l'Avv. Carmelo Tripodi.

Sono, altresì, intervenuti apportando il proprio contributo gli Avvocati Claudio Cioce e Guido Siciliano.

01/07/2022. Convegno dal titolo *“La prevenzione tra presente e futuro. Le nuove frontiere delle misure patrimoniali tra garantismo e controllo sull'impresa”* organizzato dalla Camera Penale Salernitana, unitamente all'Osservatorio Misure di Prevenzione, all'U.C.P.I. e al patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno (v. Locandina: [Locandina Salerno 01 07 2022.jpg](#)).

Il Convegno ha avuto come relatori:

- 1) Consigliere di Cassazione Dott. Raffaello Magi: *“La lettura tassativizzante della Prevenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019”*;
- 2) Prof. Avv. Andrea Castaldo – Diritto Penale UNISA: *“Prevenzione e Controllo*



dell'Impresa da infiltrazioni mafiose”;

3) Dott. Gaetano Sgroia - Presidente Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno: *“La prevenzione in autotutela: il controllo giudiziario”*;

4) Avv. Marcello Fattore – Foro di Napoli e componente osservatorio misure di prevenzione: *“Le possibili riforme del sistema delle misure di prevenzione”*;

5) Avv. Giovanni Falci – Camera Penale di Salerno: *“La valutazione della prova nella prevenzione”*;

6) Prof. Avv. Agostino De Caro – Foro Salerno, cattedra Procedura Penale Uni Campobasso: *“Il contraddittorio nel procedimento di prevenzione”*.

21.07.2022. Convegno dal titolo *“La confisca e le misure di prevenzione patrimoniale nei reati tributari.”*, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e dalla Camera Penale di Rimini e tenutosi presso il Centro Congressi SGR di Rimini (v. locandina: [Convegno rimini 21 07 2022.pdf](#)).

13.09.2022. Presentazione del libro *“Diritto processuale delle misure di prevenzione”* unitamente all’autore, Avv. Sandro Furfaro, nell’ambito del convegno intitolato *“Il superamento delle ambiguità e l’effettività del processo di prevenzione”*, organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane – Osservatorio Misure di Prevenzione Patrimoniali e dalla Camera Penale di Torino “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta presso il Palazzo di Giustizia di Torino (v. Locandina [Locandina Convegno Torino 13-09-2022.pdf](#)).

L’evento organizzato dall’Osservatorio e dalla Camera Penale Piemontese era dedicato alla presentazione del libro di Sandro Furfaro *“Diritto Processuale delle Misure di Prevenzione”*.

I temi affrontati sono stati quelli delle differenze tra processo penale e procedimento di prevenzione con il depotenziamento delle garanzie previste per quest’ultimo, e sono state formulate proposte per riportare il processo di prevenzione nell’ambito del contraddittorio.

RIUNIONI DELL'OSSERVATORIO MISURE PATRIMONIALI NELL'ULTIMO ANNO 2022/2023:



L'Osservatorio nel periodo in esame si riunito in n. 7 sedute, tutte sia in presenza che da remoto, nelle seguenti date:

22.10.2022, 03.12.2022, 17.12.2022, 18.03.2023, 03.05.2023 e 23.09.2023.

Si ringraziano tutti i Componenti che con la loro nota passione, il sacrificio, la competenza e la straordinaria forza delle loro idee hanno organizzato eventi, partecipato ai lavori ed offerto contributi decisivi e di qualità alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio.

Un grazie al Presidente ed alla Giunta per la fiducia che ci è stata tributata.

Firenze 6-8 ottobre 2023

Avv. Paolo Giustozzi

Avv. Vincenzo Zummo



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Ieri 30 maggio presso la Camera dei Deputati si è svolto l'incontro intitolato *"Il futuro della prevenzione nelle recenti proposte di riforma"*, riguardante, per l'appunto, le proposte di modifica legislativa presentate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, depositate negli scorsi mesi sia alla Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica.

L'Unione delle Camere penali Italiane ha partecipato tramite i responsabili dell'Osservatorio Misure Patrimoniali, Vincenzo Zummo e Paolo Giustozzi, i quali hanno rappresentato la urgenza di introdurre nell'ordinamento modifiche legislative in grado di ristrutturare, in senso garantista l'intero procedimento di prevenzione, attraverso una predeterminazione delle modalità di accertamento degli elementi concreti su cui esso si basa e del pieno dispiegarsi del diritto di difesa.

Pur mantenendo ferma la propria contrarietà ad un sistema, quello della prevenzione, che sebbene connotato da recenti aggiustamenti interpretativi, si connota per la natura smaccatamente inquisitoria e per le insufficiente tassatività sostanziale e processuale, si è dovuta registrare una inversione di tendenza da parte del legislatore della riforma, in senso apprezzabilmente garantista su aspetti cruciali quali il terreno della prova e il nodo dei rapporti fra il processo di prevenzione ed il processo penale, nei casi non infrequenti in cui essi corrano su binari paralleli.

Numerosi i rappresentanti politici intervenuti, fra i quali il sottosegretario alla Giustizia On. Francesco Paolo Sisto, l'On Matilde Siracusano, presentatrice della proposta di legge n. 3059, l'On Andrea Gentile, L'on. Paolo Barelli e L'on Pierantonio Zanettin, Capogruppo in Commissione Giustizia del gruppo Forza Italia; tutti hanno fortemente rimarcato la compatibilità dell'intervento riformatore con le esigenze di lotta alla criminalità organizzata ed ai proventi che derivano dalla attività illecita con un sistema di garanzie, non più rinviabile nella sua adozione, a tutela stessa delle imprese sane.

L'Osservatorio ha elaborato un articolato documento sui disegni di legge che affronterà in forma critica i profili specifici della riforma, letti nell'ottica della posizione politica dell'UCPI espressa nel Manifesto del Diritto Penale Liberale e del Giusto Processo.

Il documento sul quale vi è stato anticipatamente un confronto a Palermo lo scorso 13 maggio con la presenza – tra gli altri – del Presidente della medesima Camera Penale, Avvocato Fabio Ferrara, e dei Professori Giovanni Fiandaca e Bartolomeo Romano, verrà presentato all'Open Day di Rimini il 10 giugno prossimo, annuale appuntamento dei Penalisti Italiani.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Dagli oziosi ai ravers: dal tramonto del processo all'alba del "fine confisca mai".

Non abbiamo mai nascosto il timore che la prevenzione, con il suo micidiale arsenale inquisitorio, stesse via via diventando il nuovo modello di processo, un apparato procedimentale dai tratti indefiniti che elude i principi liberali propri del giusto processo, vissuti dalla cultura giustizialista come ostacoli alla rapidità ed alla efficienza del processo stesso; ci riferiamo alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, piuttosto che nelle stanze delle procure o negli uffici di polizia, alla parità fra accusa e difesa, alla delimitazione dei tempi e dei modi entro i quali una persona può essere perseguita e sottoposta alle indagini ed al processo, sotto pena della improcedibilità della azione repressiva dello Stato.

La riforma Cartabia, ormai prossima alla entrata in vigore, per la prima volta ufficializza una sorta di interscambio tra il sistema di matrice poliziesca dell' apparato della prevenzione con il processo penale: ciò accade attraverso l' introduzione dell'art. 578-ter c.p. secondo il quale, se vi è stata confisca di beni, essa sopravviverà per novanta giorni alla estinzione del processo per superamento del termine di perenzione di due anni, e manterrà efficacia ove nello stesso termine venga "confermata" da parte del giudice della prevenzione.

Questa disposizione, introdotta dal legislatore delegato per salvare gli effetti della confisca dalla caducazione del processo, solleva forti perplessità e si espone a censure che, senza pretesa di una analisi giuridica approfondita, vengono in rilievo ad una prima lettura della norma processuale.

L'art. 578 ter innanzitutto positivizza la mai sufficientemente stigmatizzata disciplina di creazione giurisprudenziale che consente di disporre la confisca anche al di fuori di una condanna formale, estendendone la applicazione ad ogni forma di confisca obbligatoria ed ampliando l'area della diretta, salvando così le misure ablative dagli effetti della estinzione del reato per il maturare della prescrizione.

La nuova norma, se possibile, modifica in senso peggiorativo l'attuale assetto all' interno del quale era pur sempre previsto un controllo di merito sui motivi di impugnazione, affidato ai giudici penali, sebbene in via soltanto incidentale e per decidere ai soli fini del mantenimento della confisca in quanto subordinato, come recita il testo dell'art. 578 bis, al "*previo accertamento della responsabilità dell'imputato*", destinato ad essere sterilizzato dall'esaurirsi dei casi in cui verrà dichiarata la prescrizione in grado di appello.

Ma ciò che davvero inquieta è la previsione del II e del III comma della disposizione appena varata, a tenore dei quali "*Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344 - bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*"

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Appare assai chiara la linea ispiratrice che si cela dietro l'introduzione dell'art. 578-ter c.p.: si intende mitigare l'effetto della improcedibilità, "rinviano" il sequestro nelle mani del Pubblico Ministero, sulla linea di una ideale divisione del lavoro fra giustizia ordinaria e materia della prevenzione.

Questi, libero dai rigori dello statuto della prova penale ed al riparo dalle pretese della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, così come della preoccupazione per i termini dell'azione, imboccherà un cammino meno disagiata verso il soddisfacimento della pretesa ablativa dello Stato e dell'azione repressiva sul patrimonio.

Non è davvero difficile immaginare che quella medesima confisca, disposta da una sentenza di merito di primo grado che non verrà mai sottoposta alla doverosa verifica da parte dei giudici di appello circa la responsabilità dell'imputato, troverà agevolmente "conferma" e mera "ratifica" da parte dei giudici della prevenzione per i quali, - come noto - il quantum della prova per affermare la pericolosità del soggetto (e non la colpevolezza) è ben al di sotto dello standard richiesto per la condanna in sede penale.

Senza alcun dubbio, a seguito del trasferimento del fascicolo al Tribunale della prevenzione saranno verosimilmente sufficienti, per i giudici della prevenzione, le statuizioni contenute nella sentenza penale di merito, sebbene non passata in giudicato né sottoposta ad alcun vaglio critico da parte di altro giudice, per inquadrare il proposto nelle categorie dei soggetti pericolosi, una volta venuta meno la necessità dell'accertamento della responsabilità penale.

D'altro canto è irrealistico supporre che nel termine di novanta giorni il giudice della prevenzione, come si è detto vincolato ad una regola di giudizio assai meno rigorosa rispetto ai criteri Bard che sanciscono il limite oltre il quale la colpevolezza non può essere dichiarata, possano assumersi il rischio di porre in nulla la pretesa ablativa dello Stato perché gli inutili legacci che impediscono il celere esercizio della giurisdizione hanno fatto sì che il processo penale sia durato troppo a lungo sebbene l'imputato, nella fase dell'appello, sia estraneo alla gestione dei tempi della giustizia.

Insomma, siamo al cospetto di un monstrum giuridico, creato dal legislatore attraverso la riforma, costituito da una sanzione di natura sostanzialmente penale, quale è indiscutibilmente la confisca per equivalente, che resta in piedi nonostante la improcedibilità della azione penale.

Le apparenze, davanti all'Europa, sono salve: non si può essere imputati in eterno ma la sostanza, tuttavia, è un'altra: si può essere "proposti" a vita.

È l'ultimo tassello del "fine processo mai".

Il precipizio verso il vetero-inquisitorio costeggia il percorso di evoluzione e di espansione delle misure di prevenzione, il cui primo decisivo impulso di rinviene nel pacchetto sicurezza del 2008 che, consentendo la confisca disgiunta dalla misura di prevenzione personale, l'ha resa uno strumento agile e deformalizzato nella repressione della criminalità da profitto.

Repressione e non più prevenzione, perché da tempo la pericolosità personale dei proposti ha assunto il ruolo, per usare le parole di SSU Spinelli, del presupposto fattuale e della "misura temporale" dell'ablazione, nel senso di consentire la confisca anche in assenza di prognosi della futura pericolosità, purché di beni - spesso di interi patrimoni - acquisiti in costanza di pregresse e sospette manifestazioni



delittuose, la cui natura illecita è presuntivamente affidata al mero squilibrio fra le dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali ed il tenore di vita tenuto o il valore dei beni stessi .

Dalla prevenzione di fenomeni di marginalità ed emarginazione (destinate agli “oziosi e vagabondi”), come erano in origine, le misure di prevenzione oggi si sono trasformate in un vero e proprio strumento repressivo autonomo, applicabile al di fuori di elementi certi e prevedibili ed al di fuori delle regole del giusto processo.

Le limitazioni della libertà e della proprietà in una società democratica devono invece trovare un limite in rapporto agli obiettivi perseguiti, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza che delimitino la possibilità di usare strumenti “taglianti e pericolosi”, per usare le parole di un noto giurista, oltre la legittima esigenza di tutela del bene giuridico leso dai comportamenti illeciti.

L’idea che sia legittimo un “processo al patrimonio” che, sullo sfondo opaco del sospetto di commissione di reati (come si vedrà, non soltanto lucro genetici) apra la strada alla verifica , senza tempo e senza limiti estensivi, della provenienza lecita dell’intero patrimonio non può non porre un serio problema di garanzie a tutela degli interessi e dei diritti di coloro che vengono attinti, spesso senza basi solide , da misure in grado di rovinare aziende e incidere in modo irreversibile sulla vita stessa dei destinatari di essi.

E’ paradossale che il legislatore della riforma, nell’inserire nel codice di procedura penale questo strumento di applicazione spiccatamente inquisitoria, non si ponga con urgenza un problema serio di garanzie, conseguente alla mancanza di chiarezza dei presupposti, in termini di tassatività delle fattispecie, alla imprescrittibilità dell’azione, per cui la misura di prevenzione può essere richiesta ed applicata senza limiti di tempo rispetto al fatto-indice di pericolosità, alla sottrazione alla riserva di Legge, per cui la norma può essere etero-integrata dalla produzione giurisprudenziale, con effetto di formante del precetto in funzione legislativa impropriamente concorrente, alla retroattività delle norme di sfavore e, per effetto della “tassativizzazione giurisprudenziale” avallata anche dal Giudice delle Leggi con la sentenza 24/19, anche della integrazione interpretativa del precetto, soltanto per rimanere agli aspetti più generali del sistema.

La previsione di presunzioni di derivazione illecita del patrimonio del proposto, che invertendo l’onere della prova e ponendolo a carico di chi si difende, sovverte i canoni della accusatorietà, la tendenziale instabilità del giudicato, che consente la ripetuta attivazione dell’azione di prevenzione sulla base di presupposti di fatto non solo nuovi, ma anche semplicemente non valutati, sono alcuni fra i caratteri di eccezionalità che imporrebbero di non sviare l’applicazione delle misure di prevenzione dalla loro funzione storica ossia quella di prevenire manifestazioni di pericolosità che si presentassero concrete e, soprattutto, future.

Neppure i richiami della Giurisprudenza europea sono bastati a sensibilizzare il legislatore nazionale, indirizzandolo ad inserire nella agenda politica un rimedio ai punti nevralgici rimasti aperti dopo l’intervento della Corte Costituzionale , in punto di effettiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione (in tema di effettività della difesa, diritto alla prova, standard probatori minimi , espunzione effettiva del sospetto quale mezzo di prova della pericolosità, tassatività dei presupposti di pericolosità anche qualificata), così da rispettare quegli livelli minimi di garanzia che dovrebbero disciplinare azioni



che sfociano in sanzioni che , pur non essendo assimilate a pene, come queste ultime hanno caratteristiche spiccatamente afflittive.

Al contrario, e per venire ai fatti di recentissima attualità, il decreto legge del 31 ottobre rappresenta un passo significativo verso una autentica e definitiva trasformazione della prevenzione in chiave smaccatamente sanzionatoria.

Il “neonato” art. 434-bis c.p., non si limita infatti a punire con la reclusione coloro che, in numero superiore a 50, si radunino pericolosamente per l’ordine pubblico, ma include coloro che siano indiziati di tale delitto nella vasta platea dei soggetti connotati di pericolosità qualificata i quali, al pari dei mafiosi, dei corrotti e degli altri autori di gravissimi reati, possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il paradosso sembra evidente: paragonare i mafiosi ai ravers offre una idea plastica di come il sistema persegua chiari obiettivi repressivi, posti a distanza siderale non solo rispetto alla lotta alla mafia e o alla criminalità lucrogenetica a tutela del mercato e delle imprese sane; esso rappresenta il passo decisivo verso la assegnazione alla prevenzione di una sanzione impropria, derivante dalla potenziale attrazione del cittadino, raggiunto da indizi di partecipazione ad una riunione sediziosa, per rimanere nell’esempio più eclatante ed attuale, nell’orbita delle indagini di prevenzione, con tutto quello che ne consegue nella sua sfera privata e lavorativa.

Dalla lotta alla marginalità, in sintesi, al cuore del contrasto, senza garanzie, a fenomeni criminali ormai tanto eterogenei da non nascondere più, neanche formalmente, la loro natura ormai anche formalmente repressiva.

Mentre pare tramontare la stella delle garanzie sul processo penale, sorge l’alba del “diritto della prevenzione punitiva”.

Roma, 16 novembre 2022

L’Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

LA CONTINUA ESPANSIONE DEL NON MODELLO DELLA PREVENZIONE:

BREVI RIFLESSIONI SUL NUOVO ART. 578 TER C.P.P. E SUL NUOVO ART. 633 BIS C.P.

.I. L' art. 578 ter c.p.p.

La legge n. 134 del 2021 all'art. 1, comma 13, lett. d) delegava al Governo la disciplina *“dei rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia”*.

Il d.lgs. n. 150/22 ha introdotto l'art. 578 ter c.p.p., finalizzato a regolare i rapporti tra la pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e la confisca disposta con la sentenza impugnata.

Come indicato nella relazione illustrativa, la scelta del legislatore delegante non forniva *“indicazioni specifiche su come atteggiare tali rapporti, lasciando astrattamente aperte soluzioni diverse (quali la caducazione delle statuizioni civili e in materia di confisca o la prosecuzione o devoluzione del giudizio in altra sede)”*.

Il criterio adottato in sede di attuazione della delega sembra muovere dal richiamo al quadro generale di sistema contenuto nella relazione, secondo il quale la *“pronuncia di improcedibilità ha carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia. L'improcedibilità preclude, quindi, l'applicazione della confisca che presuppone una “condanna” (comunque la si voglia intendere, tanto in senso formale, quanto in senso sostanziale).*

In sintesi, si è esclusa, in sede di attuazione, la possibilità di proseguire il processo penale, una volta dichiarata la improcedibilità ai sensi dell'art. 344 bis anche ai soli effetti di decidere ai fini della confisca penale, optando invece per una soluzione che prevede:

a) la pronuncia della confisca, quando essa è prevista come obbligatoria dalla legge anche fuori dai casi di condanna (come, ad esempio, quelle di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), ad opera del giudice che dichiara la improcedibilità;

b) il trasferimento del fascicolo al giudice della prevenzione, nei casi di confisca facoltativa, disposta in sede penale.

Si è, quindi, esclusa *“un'estensione della differente disciplina prevista dall'art. 578-bis c.p.p. nel caso di estinzione del reato per prescrizione, poiché il superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione è uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all'accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale e svincolato dalla forma assunta dal provvedimento (come invece consentito, a seguito della sentenza della C. Cost., 26.3.2015 n. 49, nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione).”*

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



.II. Le lacune della delega.

Si è già osservato che la lett. d), del comma 13, del citato art. 1, ha delegato al Governo la disciplina *“dei rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e [...] la confisca disposta con la sentenza impugnata”*.

Una considerazione preliminare attiene alla legge delega che, *in parte qua*, non sembra superare il vaglio di legittimità costituzionale risolvendosi, a ben vedere, in una delega in bianco in favore del legislatore delegato.

Com'è noto, essendo il Parlamento l'ordinario titolare della funzione legislativa, non sono ammesse deleghe in bianco. L'art. 76 Cost. prescrive alcuni contenuti costituzionalmente necessari della legge di delega, la cui mancanza è suscettibile di determinarne l'illegittimità costituzionale. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata e degli oggetti definiti servono a circoscrivere il campo della delegazione al fine di evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata.¹ E anche quando la stessa dovesse risultare abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro cui il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di riempimento normativo, l'attività delegata dovrà pur sempre risultare espressione di un esercizio *delegato* di una funzione legislativa. L'indicato parametro è da ritenersi, quindi, soddisfatto allorché siano date al legislatore delegato delle direttive vincolanti, ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalità, e delle indicazioni di contenuto sulla disciplina delegata, restando così demandata al Governo la realizzazione, secondo modalità tecniche prestabilite, delle *esigenze*, delle *finalità* e degli *interessi considerati dal delegante*. Ferma, dunque, l'illegittimità costituzionale di una delega in bianco, la giurisprudenza ha negato la possibilità di assumere il libero apprezzamento del legislatore delegato a principio o criterio direttivo, siccome agli antipodi di una legislazione tipicamente vincolata quale quella delegata e ha altresì precisato che le norme deleganti non possono limitarsi a disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee né possono esaurirsi in mere enunciazioni di principio, inidonee a indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono, la natura “in bianco” della delega sembra emergere, per un verso, dal tenore testuale della disposizione - che non dice *come* si sarebbero dovuti regolare “*i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e [...] la confisca disposta con la sentenza impugnata*”, per altro vero, pare ammessa dallo stesso legislatore delegante nella propria relazione illustrativa, là dove precisa di non aver voluto fornire “*indicazioni specifiche su come atteggiare tali rapporti, lasciando astrattamente aperte soluzioni diverse*”. Una siffatta (mancata) regolamentazione, sostanziandosi in una enunciazione generale, del tutto inidonea a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, si pone al di fuori dello statuto della legalità costituzionale.

E ciò, tanto più se si considera che l'obbligo di “*assicurare una regolamentazione coerente della materia*”, previsto “in chiusura” nella medesima lettera d), è stato limitato (irragionevolmente) dal Parlamento alla “*disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili*”, oggetto di “*adeguamento*”, con conseguente

¹ La limitazione rigorosa dei poteri del legislatore delegato e la conseguente inammissibilità di deleghe in bianco si giustificano con le finalità della delega e, più in generale, con l'assetto delle attribuzioni disegnato dalla Costituzione per una forma di governo fondata sul ruolo centrale del Parlamento, cui l'art. 76 Cost. impone di non delegare i suoi poteri se non con vincoli precisi. A questo scopo, si è osservato che la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato.



dilatazione del libero apprezzamento del legislatore delegato, nel campo della confisca, del tutto sganciato da qualsivoglia principio o criterio direttivo.

III. L'aporia sistematica determinata dalla novella.

L'assetto dato alla sorte del sequestro e della confisca, disposti in primo grado o in appello, a seguito della declaratoria di improcedibilità ex art. 344 bis cpp, risulta essere irragionevolmente disallineata rispetto alla disciplina della situazione processuale sostanzialmente analoga dettata dall'art. 578 bis c.p.p. che regola il rapporto tra la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, e la confisca prevista dal primo comma dell'art. 240 bis c.p. o dall'art. 322 ter c.p..

Infatti, mentre nell'art. 578 bis c.p.p. si prevede che nel caso in cui il reato risulti prescritto o amnistiato, il giudice di appello o la corte di cassazione conservano il diritto/dovere di provvedere sulla confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, nell'art. 578 ter c.p.p., nel caso di confisca obbligatoria il Giudice di appello o la Corte di cassazione la dispongono prescindendo da ogni valutazione – rispettivamente – di merito o di legittimità sulla misura, nel caso di confisca facoltativa, il Giudice di appello o la Corte di cassazione dispongono la trasmissione degli atti alla Procura della prevenzione.

Ferma l'evidente illegittimità della disposizione di cui al co. 1 dell'art. 578 ter c.p.p., che dà luogo ad una confisca non solo senza condanna, ma anche senza alcuna delibazione dei motivi di gravame interposti sul punto avverso la decisione di merito afflitta da improcedibilità², con riguardo al disposto di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 578 ter c.p.p., va osservato che la conseguenza diretta del trasferimento degli atti al Pubblico Ministero/Giudice della prevenzione farà sì che la delibazione sulla confisca in tale ambito si ispirerà ad uno statuto probatorio del tutto diverso e assai meno rigoroso rispetto a quello proprio del procedimento penale, e utilizzerà regole di giudizio plausibilmente svincolate da quella imposte dal codice di procedura penale.

In sintesi, la confisca regolata dal secondo comma dell'art. 578 ter subisce una autentica *mutazione genetica*: è noto, infatti, che se il rapporto che consente la ablazione della sede penale è tra il fatto di reato e il bene, nella prevenzione viceversa la relazione deve intercorrere fra il bene e la pericolosità del soggetto ovvero della accumulazione patrimoniale, così come è parimenti noto che nella sede della prevenzione lo standard probatorio richiesto per l'ablazione è assai lasco in punto di verifica della derivazione reato/res.

D'altra parte, nel procedimento delineato dai commi 2 e 3 dell'art. 578 ter, il giudice della prevenzione potrebbe essere addirittura svincolato dalla verifica della correttezza della decisione sull'ablazione, assunta dal giudice nel processo dichiarato improcedibile, così vanificando l'effetto devolutivo dell'impugnazione.

Le aporie di un sistema inedito, pensato dal legislatore per salvare gli effetti preclusivi del maturare del tempo sulla confische, delineano un meccanismo procedimentale del tutto lesivo delle garanzie e infarcito di asimmetrie e di irragionevolezza, sul piano della disparità di trattamento, oltre che la latente violazione dell'art. 14, comma 5, del patto internazionale sui diritti politici dell'Onu che prevede che “*ogni individuo, condannato*

² Pare indubbio che il regime di cui al I co. risenta dell'opzione ermeneutica che riconosce natura esclusivamente processuale alla causa di improcedibilità introdotta dall'art. 344 bis c.p.p.. Tale lettura è confermata dalla disciplina pensata per la sorte delle statuizioni civili a seguito della declaratoria di improcedibilità, dal nuovo co.1 bis dell'art. 578 c.p.p., a tenor del quale, la loro delibazione è affidata al giudice civile del medesimo grado. Ovvio che tale soluzione non possa essere adottata anche per il caso della confisca penale. E' questa una ragione ulteriore per censurare un sistema nel quale mentre le sanzioni civili formano comunque oggetto di controllo in sede di impugnazione, le confische, invece, o vengono confermate “in automatico” (art. 578 ter I co.) o riproposte a condizioni o su presupposti diversi da quelli in relazioni ai quali erano state originariamente applicate e senza l'esame dei motivi di gravame addotti dall'imputato (Art. 578 ter II co.).



per un reato, ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminate da un tribunale di una seconda istanza, in conformità della legge”.

A tutte le considerazioni sino ad ora esposte, che suggeriscono un ripensamento del legislatore delegato, ne va aggiunta un'altra di carattere sistematico.

Con il trasferimento del sequestro e della confisca, inizialmente assunti nella sede penale, alla cura del giudice della prevenzione, viene a crearsi una contaminazione inammissibile con quella che è la base legale della prevenzione, come si è detto.

Sicché, una confisca disposta dal giudice penale parrebbe destinata a mutare natura per via di un accidente procedimentale, innescato da fatti estranei alla volontà dell'imputato che inevitabilmente lo pregiudica, creandosi una situazione di disparità, manifestamente irragionevole.

A parità di situazioni giuridiche, il carico di lavoro, o la organizzazione degli uffici giudiziari, difatti, finirebbero per costituire il criterio in base al quale una situazione analoga verrebbe diversamente valutata.

Infine – e forse è il dato più importante – occorre valorizzare (ed inserire nel “nuovo sistema”) la considerazione per la quale le confische penali diverse da quella indicata dal comma 1 dell'art. 578 ter c.p.p. non sono equivalenti alla confisca di prevenzione.

Si ritiene, pertanto, di dover sollecitare il legislatore, affinché l'art. 578 ter venga modificato come segue:

- al comma 1 devono sopprimersi le parole dopo la confisca *“nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente”* ed aggiungersi dopo le parole *“anche quando non è stata pronunciata condanna,”* le parole *“previo accertamento della responsabilità dell'imputato”;*
- *“il comma secondo ed il comma terzo dell'art. 578 ter del codice di procedura penale, inseriti con d. Lgs. 150 del 2022, sono soppressi”.*

Si segnala, per completezza, la posizione critica di parte della dottrina che propone la modifica del testo del 578 ter, nel caso in cui il legislatore dovesse preferire il trasferimento al giudice della prevenzione della decisione sulla confisca nei casi di improcedibilità, nel senso di prevedere che *“se l'impugnazione ha per oggetto l'affermazione di responsabilità o uno dei presupposti della confisca, il giudice della prevenzione decide sui motivi di appello, previo accertamento della responsabilità penale quale presupposto per l'applicazione e della confisca e sui motivi riguardanti la ricorrenza della confisca.”*³

.IV. L' introduzione del delitto di “rave” e la proposta emendativa del Governo.

L' art. 5 del D.L. 31 ottobre 2022, nell' introdurre il delitto di *Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*, muniva la disposizione di un secondo comma, di modifica dell'art. 4 C.A.M., alla stregua del quale anche i soggetti indiziati di tale reato entrano nel novero dei potenziali destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il Governo ha presentato un emendamento di modifica dell'art. 5 che, dopo aver rimodulato rubrica (scompare il riferimento al “raduno”), struttura (si passa da una forma di esasperata anticipazione della tutela ad un reato di pericolo concreto ed il raduno sanzionato è solo quello a scopo di “intrattenimento” anche musicale) e collocazione (da delitto contro l'incolumità pubblica a delitto contro il patrimonio) della fattispecie, lascia invariato il co. 2 della disposizione.

³ Menditto, La riforma penalein Sistema Penale



In sede di prima lettura del decreto, si era già segnalato che l'idea di accomunare i mafiosi ai *ravers* offre una idea plastica dell'approccio fortemente repressivo della novella che pare voler utilizzare lo strumentario eccezionale ed assai scarsamente garantito della prevenzione per fronteggiare fenomeni criminali che non hanno alcuna comunanza con quelli tradizionalmente presidiati dal codice dell'antimafia, che si caratterizzano per il grave allarme sociale e la loro natura lucrogenetica.

In tale occasione si era osservato che la scelta del legislatore – ennesima dopo l'ampliamento risalente al 2017 degli artt. i-bis) e i-ter) dell'art. 4 del D.Lgs.159/2011 agli indiziati dei delitti di cui agli artt. 640 bis, dei delitti contro la P.A. e dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. – rappresenta un passo ulteriore verso la assegnazione alla prevenzione di un compito prettamente sanzionatorio del tutto scisso dall'accertamento della pericolosità del soggetto, che è – evidentemente – altro dall'accertamento della reità e che rappresenta l'unica base legale accettabile secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Edu.

I rilievi critici appena ricordati permangono intatti, alla luce del proposto emendamento governativo, ed anzi si implementano della considerazione per la quale poiché la nuova fattispecie incriminatrice sanziona una condotta criminosa che si innesta su un agire lecito (l'organizzazione di un intrattenimento collettivo) e resta integrata anche quando siano realizzati illeciti prettamente contravvenzionali (la violazione delle norme in tema di sicurezza o di igiene degli spettacoli), proprio non si immagina quale ne possa essere il minimo comune denominatore con i fenomeni di pericolosità presidiati dal C.A.M..

A tacere dell'evidenza per cui mentre nell'altra ipotesi nella quale il C.A.M. attrae fatti di “adunata sediziosa”, ovvero la lett. i) dell'art. 4, è espressamente prevista la condizione che il soggetto abbia preso parte “in più occasioni” alle manifestazioni di violenza, in quella in argomento non è previsto alcun requisito “quantitativo”. Ciò in evidente contrasto con i principi espressi da C. Cost.n.24/2019 e dalla giurisprudenza di legittimità da essa richiamata, secondo cui l'abitudine richiesta dall'art. 4 del C.A.M. ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione per pericolosità generica “*richiede una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846).*

Inquieti, infine, la circostanza che si possa immaginare di assoggettare ad un procedimento di prevenzione chi ha posto in essere una condotta produttiva di mero pericolo, ma non in concreto lesiva di alcun bene giuridico di apprezzabile valore: con le immaginabili ricadute sotto il profilo dell'accertamento della fattispecie in un ambito processuale e sostanziale decisamente già carente di tassatività.

Quanto precede abilita ad auspicare la soppressione del co. 2 dell'art.5 del D.L.31.10.2022, n.162.

Roma, 10 dicembre 2022

L'Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI



**ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022

dalle ore 15.30 alle ore 18.00

c/o centro Congressi SGR di Rimini – Sala Energia

Convegno sul tema:

***“La confisca e le misure di prevenzione
patrimoniale nei reati tributari”***

Indirizzi di saluto:

Avv. Roberto Brancaleoni

(Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini)

Avv. Alessandro Sarti

(Presidente della Camera Penale di Rimini)

Modera:

Avv. Luigi Renni

(Responsabile per la formazione della Camera Penale di Rimini)

Intervengono:

Avv. Paolo Giustozzi

(Responsabile dell'Osservatorio UCPI
“Misure patrimoniali e di prevenzione”)

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva

(già Ordinario di Diritto Penale alla Università
degli Studi “Alma Mater” di Bologna)

Prof. Avv. Manfredi Bontempelli

(Ordinario di Diritto Processuale Penale alla Università
degli Studi Statale di Milano)

Prof. Avv. Paolo Androvandi

(Associato di Diritto Penale dell'Economia alla Università
degli Studi di Milano - Bicocca)

Attribuiti n. 3 crediti formativi ordinari.

Iscrizione gratuita on-line tramite il sito www.avvocati.rimini.it



CAMERA PENALE FERRARESE
"Avv. FRANCO ROMANI"
Aderente all'Unione
delle Camere Penali Italiane

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DEI PENALISTI ITALIANI

FERRARA

GIUSTO PROCESSO, PENA, PREVENZIONE, PRESCRIZIONE

Idee per una stagione di riforme liberali della Giustizia Penale

Programma

VENERDÌ 10 febbraio 2023

ORE 14.00

Registrazione dei partecipanti

ORE 14.30

Saluti istituzionali

Dott. Alan Fabbri Sindaco di Ferrara
Prof.ssa Laura Ramaciotti Rettrice dell'Università degli Studi di Ferrara
Dott. Stefano Scati Presidente del Tribunale di Ferrara
Dott. Andrea Garau Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
Avv. Maria Masi Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Eugenio Gallerani Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Introducono

Avv. Pasquale Longobucco Presidente Camera Penale di Ferrara
Avv. Paola Rubini Vicepresidente UCPI
Avv. Prof. Nicola Mazzacuva Presidente del Consiglio delle Camere Penali

ORE 15.30

Prima sessione

Coordina

Avv. Prof. Luca Marafioti Università di Roma Tre

GIUSTO PROCESSO

Relazione di

Prof. Daniele Negri Università di Ferrara

Interventi di

Dott. Carlo Citterio Presidente della Corte d'Appello di Venezia
Prof.ssa Serena Quattrocchio Università del Piemonte Orientale
Avv. Lorenzo Zilletti Responsabile Centro Studi 'Aldo Marongiu' UCPI

ORE 17.00

Seconda sessione

Coordina

Avv. Alessandra Palma Giunta UCPI

PENA

Relazione di

Avv. Prof. Giovanni Flora Università di Firenze

Interventi di

Prof. Gianluigi Gatta Università Statale di Milano
Avv. Prof. Vittorio Manes Università Alma Mater di Bologna
Dott. Carlo Renoldi Consigliere Corte di Cassazione

ORE 18.30

Riunione del Consiglio delle Camere Penali

SABATO 11 febbraio 2023

ORE 9.30

Terza sessione

Coordina

Avv. Paolo Giustozzi Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione UCPI

PREVENZIONE

Relazione di

Avv. Prof. Vincenzo Maiello Università Federico II di Napoli

Interventi di

Avv. Prof. Oliviero Mazza Università di Milano Bicocca
Dott. Giovanni Melillo Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
On.le Francesco Paolo Sisto Vice Ministro della Giustizia

ORE 11.00

Quarta sessione

Coordina

Avv. Eriberto Rosso Segretario UCPI

PRESCRIZIONE

Relazione di

Avv. Prof. Luigi Stortoni Università Alma Mater di Bologna

Interventi di

D.ssa Margherita Cassano Presidente Aggiunto Corte di Cassazione
Dott. Giorgio Lattanzi Presidente Emerito Corte Costituzionale
Avv. Francesco Petrelli Direttore Rivista UCPI 'Diritto di Difesa'

ORE 12.30

Conclusioni

Avv. Gian Domenico Caiazza Presidente UCPI

Evento in corso di accreditamento
ai fini della formazione continua

TEATRO NUOVO

Piazza Trento e Trieste n° 52 - FERRARA

con il patrocinio



sponsor



OSSERVATORIO MISURE PATRIMONIALI E DI PREVENZIONE

Palermo/Macerata 25 luglio 2022

Gent.mi colleghi
Componenti dell'Osservatorio
misure di prevenzione UCPI

Spett.le UCPI

Alla attenzione del Presidente avv. Giandomenico Caiazza

Oggetto: aggiornamento parziale sulle attività svolte dall'osservatorio

Caro colleghi,
si avvicina il sospirato riposo estivo e, nel salutarci, proponiamo brevi riflessioni sul lavoro svolto insieme a Voi nei mesi precedenti.

Il congresso ordinario di Roma del 2021 ci consegnava il progetto, invero particolarmente ambizioso, di dare attuazione ai principi liberali ed alla cultura del giusto processo in quel settore, la prevenzione, forse il più impermeabile ad essi, e che per usare le impareggiabili parole di Raffaello Magi è paragonabile *agli scantinati dove si tengono gli strumenti più efficaci per il taglio dell'erba cattiva, strumenti che proprio per essere tanto efficaci sono anche taglienti e pericolosi, sdì da doverli tenere nascosti alla vista dei minori.*

Avremo modo e tempo, già a Pescara a fine settembre in occasione del congresso cui dovremo sicuramente dare un segno forte di presenza, ma ancora prima nel corso di una prossima riunione che terremo a Roma alla ripresa dell'attività, di ragionare insieme in modo più analitico sui risultati del nostro impegno e soprattutto sulla direzione che vogliamo imprimere alla nostra attività futura.

La situazione politica attuale ci impone di riparametrare i contenuti ed i termini delle nostre riflessioni, poiché lo scioglimento anticipato delle camere ha decretato la fine di ogni illusione circa un percorso virtuoso delle proposte di legge modificatrici del codice antimafia su cui, lo ricordiamo con orgoglio, siamo stati chiamati a confrontarci a Montecitorio a fine maggio, grazie anche alla sensibilità di chi, fra noi, riveste un ruolo politico di primo piano.

L'osservatorio ha elaborato un articolato commento a queste proposte di riforma giacenti in parlamento, presentandolo a Palermo, i cui principi ispiratori – in termini di



improrogabile necessità di correzione delle più vistose criticità del Codice antimafia sul piano delle garanzie - dovranno auspicabilmente trovare spazio nella ormai imminente disputa elettorale e nelle linee programmatiche di forze politiche - se ve ne sono - che abbiano a cuore realmente gli interessi economici delle imprese penalizzate dalla severità del CAM e dalla rigidità dell'interpretazione di esso.

Siamo consapevoli del fatto che la legislatura che si accinge a chiudersi, connotata come lo è stata per anni dal populismo fattosi iniziativa di governo, ha visto nascere, per la prima volta in una direzione non repressiva o espansiva della applicabilità, una miniriforma delle interdittive, sul cui progetto riformatore, di ben più ampio respiro, l'osservatorio aveva raccolto intorno a sé alcune fra le forze migliori della dottrina e della avvocatura.

La forza delle nostre idee, che hanno radici profonde nella azione politica di UCPI, ci ha permesso di raccogliere condivisione, partecipazione ed entusiasmo ovunque, nel corso di questi mesi, abbiamo segnato la nostra presenza, rivendicando principi di civiltà giuridica sui quali, con altrettanto orgoglio, abbiamo manifestato fermezza.

Da Reggio Calabria a Palermo, da Busto Arsizio a Pescara e Bari e, in tempi recenti, da Salerno a Rimini, le nostre battaglie hanno ricevuto una straordinaria e convinta adesione di esponenti insigni dell'accademia, il plauso di magistrati illuminati e la solidarietà di tantissimi avvocati che ogni mattina si trovano a combattere contro quello che sembra essere a volte un muro invalicabile di oscurantismo, distante e arretrato persino rispetto a quel diritto vivente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24/19, ha eretto a parametro di costituzionalità del sistema vigente.

Questo patrimonio di entusiasmo è un tesoretto del quale essere consapevoli, e che dovrà darci la spinta giusta per ripartire con le migliori aspettative, contando su forze che sono in costante crescita, anche a livello del numero dei partecipanti che hanno chiesto di entrare a far parte del gruppo.

Le nostre idee, sulle quali abbiamo già avuto modo di confrontarci, sono dunque in cantiere; nondimeno ci aspettiamo che alla riunione di settembre (9/10) ciascuno di noi vorrà arrivare con un contributo concreto di proposte.

A tutti i nostri migliori saluti ed un sincero augurio di passare buone ferie.

Enzo Zummo

Paolo Giustozzi



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LUNEDI' 19 DICEMBRE 2022 ORE 11.00- 13.00

Webinar ZOOM

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA ED A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE NONCHE' IL LORO TRATTAMENTO PROCESSUALE

Il convegno si propone di fornire ai partecipanti un quadro completo delle misure di prevenzione patrimoniale previste dal codice antimafia e delle categorie di soggetti a cui possono essere applicate, anche a contrasto dell'evasione fiscale. Nonché del loro trattamento processuale.

I relatori tratteranno anche gli aspetti problematici della materia, come ad esempio i profili di tutela dei terzi in buona fede e la carenza di adeguate garanzie per un sistema di misure che, seppur definite "preventive", risultano nei fatti sanzionatorie.

Da non ultimo ci sarà spazio per un confronto sulle proposte di legge di modifica pendenti nonché quelle da parte dell'Unione delle Camere penali italiane e, quindi, sulle esigenze di riforma dell'istituto, che si rendono necessarie per adeguare il sistema ai canoni di legalità indicati dalla Grande Camera di Strasburgo e dalla Consulta

Saluti

Avv. Ernesto Sarno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Coordina ed introduce

Avv. Angelo de Riso, Consigliere della Camera Penale di Milano

Modera

Avv. Andrea Orabona, Vice Presidente Aggiunto dell'AGAM

Intervengono

Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale di Milano

Dott.ssa Mariella Spada, Dottore commercialista in Milano ed amministratore giudiziario

Avv. Giovanni Briola, Segretario della Camera Penale di Milano

Avv. Maria Teresa Zampogna, Componente dell'Osservatorio UCPI sulle misure di prevenzione

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.

Il giorno prima dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite email, le istruzioni per il collegamento.

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 2 crediti formativi**.

Per le iscrizioni da **Sfera** [clicca qui](#)

"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LUNEDI' 19 DICEMBRE 2022 ORE 11.00- 13.00

Webinar ZOOM

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA ED A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE NONCHE' IL LORO TRATTAMENTO PROCESSUALE

Il convegno si propone di fornire ai partecipanti un quadro completo delle misure di prevenzione patrimoniale previste dal codice antimafia e delle categorie di soggetti a cui possono essere applicate, anche a contrasto dell'evasione fiscale. Nonché del loro trattamento processuale. I relatori tratteranno anche gli aspetti problematici della materia, come ad esempio i profili di tutela dei terzi in buona fede e la carenza di adeguate garanzie per un sistema di misure che, seppur definite "preventive", risultano nei fatti sanzionatorie.

Da non ultimo ci sarà spazio per un confronto sulle proposte di legge di modifica pendenti nonché quelle da parte dell'Unione delle Camere penali italiane e, quindi, sulle esigenze di riforma dell'istituto, che si rendono necessarie per adeguare il sistema ai canoni di legalità indicati dalla Grande Camera di Strasburgo e dalla Consulta

Saluti

Avv. Ernesto Sarno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Coordina ed introduce

Avv. Angelo de Riso, Consigliere della Camera Penale di Milano

Modera

Avv. Andrea Orabona, Vice Presidente Aggiunto dell'AGAM

Intervengono

Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale di Milano

Dott.ssa Mariella Spada, Dottore commercialista in Milano ed amministratore giudiziario

Avv. Giovanni Briola, Segretario della Camera Penale di Milano

Avv. Maria Teresa Zampogna, Componente dell'Osservatorio UCPI sulle misure di prevenzione

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.

Il giorno prima dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite email, le istruzioni per il collegamento.

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

Per le iscrizioni da Sfera [clicca qui](#)

"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE

ORDINE AVVOCATI AREZZO

4
MARZO
2022

LE MISURE DI PREVENZIONE

SEMINARIO ON-LINE SULLA
PIATTAFORMA TEAMS
ORE 15:30-18:30



**EVENTO FORMATIVO VALIDO
PER IL CORSO DIFESA D'UFFICIO
2021/2022**



CAMERA PENALE DI AREZZO



Aderente all'Unione delle
Camere Penali Italiane



Associazione per la Formazione
Forense del Sud della Toscana

Modalità di iscrizione: la disponibilità per l'evento è di n°80 posti assegnati secondo l'ordine di arrivo dell'iscrizione da effettuarsi **tramite il programma «Sfera»**. La partecipazione all'evento sarà gratuita ma riservata agli iscritti all'Ordine di Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti alla Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena, Grosseto); per gli iscritti di altri Ordini il costo della partecipazione sarà di € 20,00 (venti) da saldarsi al momento dell'iscrizione.

Il link di accesso sarà disponibile su Sfera nella stessa schermata dell'evento prenotato.

La presenza dei partecipanti sarà monitorata e i crediti formativi attribuiti solo agli avvocati che risulteranno collegati per un tempo corrispondente a quello dell'intero evento e con una tolleranza massima di quindici minuti rispetto alla sua durata complessiva.

INTRODUCE:

STEFANO ARRIGHI

(Avvocato in Arezzo, Consigliere della Camera Penale di Arezzo)

SALUTO E PRESENTAZIONI:

PAOLO GIUSTOZZI

(Avvocato in Macerata e Responsabile nazionale della Giunta per l'Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione indetto dalla Unione delle Camere Penali Italiane)

RELATORI:

FRANCESCO IACOPINO

(Avvocato in Reggio Calabria, Consigliere della Camera Penale e membro della Giunta per l'Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione indetto dalla U.C.P.I.)

FABRIZIO MARIA COSTARELLA

(Avvocato in Soverato (CZ), membro della Giunta per l'Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione indetto dalla U.C.P.I.)

La partecipazione all'intero evento comporta, per gli Avvocati, l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi**



UNIVERSITÀ

LUM

GIUSEPPE
DEGENNARO



EVENTO FORMATIVO IN DISTANCE SULLA PIATTAFORMA MEET E CANALE YOUTUBE

Le misure di prevenzione patrimoniali: un bilancio a dieci anni dalla riforma.

Saluti

Prof. Emanuele Degennaro

Presidente Cda Università LUM Giuseppe Degennaro

Prof. Antonello Garzoni

Rettore Università LUM Giuseppe Degennaro

Avv. Serena Triggiani

Vice Presidente Coa Bari

Introduce e modera

Prof. Avv. Francesco Vergine

Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche e dell'Impresa LUM Giuseppe Degennaro

Professore Ordinario Diritto Processuale Penale

Verso un "giusto processo di prevenzione"

Prof. Pierpaolo Dell'Anno

Ordinario di Diritto Processuale Penale Università di Roma Tor Vergata

Misure di prevenzione non ablativa, con particolare riferimento all'art. 34 bis codice antimafia. Prassi applicativa del Tribunale di Bari

Dott.ssa Giulia Romanazzi

Presidente del Tribunale del Riesame e Misure di Prevenzione

Presente e futuro delle misure di prevenzione fra progetti di riforma e diritto vivente

Avv. Paolo Giustozzi

Direttore Osservatorio Misure prevenzione patrimoniali UCPI

**Nel corso dell'incontro sarà presentato l'Osservatorio permanente sullo studio
dell'impatto della norma penale sulle attività economiche**

Comitato Scientifico

Prof. Francesco Vergine

Professore ordinario di Diritto processuale penale Università LUM Giuseppe Degennaro.

Dott.ssa Valentina Mazzotta

Ricercatrice di Diritto processuale penale Università LUM Giuseppe Degennaro

Prof. Francesco Mastro

Docente di Diritto processuale penale Università LUM Giuseppe Degennaro

Comitato organizzatore

Martina Manfreda, Gabriella Micheli, Claudio Papagno, Elisabetta Tramacere

**Per partecipare all'evento è necessario compilare il form al seguente link:
<https://forms.gle/LcPH5VcNpgbqMGVx9>**

**31
marzo
2022**

15:30



UNIVERSITÀ

LUM

GIUSEPPE
DEGENNARO



**Le misure di
prevenzione patrimoniali:
un bilancio a dieci
anni dalla riforma.**



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"

Osservatorio
Misure di Prevenzione



Sabato 18 Febbraio | ore 09:30
Palazzo di Giustizia di Cosenza - Biblioteca "Arnoni"

Presiede

AVV. ALESSANDRA ADAMO

Vicepresidente
Camera Penale di Cosenza

Modera

AVV. GUIDO SICILIANO

Componente Osservatorio UCPI
"Misure di Prevenzione"

Saluti

AVV. FRANCESCO CALABRÒ

Responsabile
Corso Deontologia e Tecnica del Penalista

Saluti

AVV. ROBERTO LE PERA

Presidente
Camera Penale di Cosenza

MISURE DI PREVENZIONE:

PROSPETTIVA COSTITUZIONALE DI DIFESA SOCIALE O PRIMITIVISMO MODERNO ?

Relazionano

DOTT. STEFANO MUSOLINO

Sost. Proc. Direzione Distrettuale Antimafia di
Reggio Calabria

AVV. GABRIELE POSTERARO

Segretario
Camera Penale di Cosenza

AVV. PAOLO GIUSTOZZI

Responsabile Osservatorio UCPI "Misure di
Prevenzione"

AVV. CARLO MONACO

Penalista del Foro di Cosenza

PROF. AVV. NICO D'ASCOLA

Università Mediterranea di Reggio Calabria

DOTT. ALESSANDRO BARBANO

Giornalista, Saggista, Autore de
"L'inganno. Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti
del bene"

L'Evento, organizzato dalla Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo" con l'Osservatorio "Misure di Prevenzione" dell'UCPI, il Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista "Avvocato Fulvio Croce" di Cosenza, il COA di Cosenza e la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza, è in attesa di ricevere il riconoscimento ai fini del tirocinio obbligatorio ai sensi dell'art. 43 della Legge professionale. E' in corso, inoltre, il riconoscimento di TRE crediti formativi.



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



IN PRESENZA

VISITA GUIDATA DEL SISTEMA ANTIMAFIA TRAENDO SPUNTO DAL VOLUME DI ALESSANDRO BARBANO, *INGANNO ANTIMAFIA. USI E SOPRUSI DEI PROFESSIONISTI DEL BENE*

18 maggio 2023
(ore 15:00 – 18:00)

PROGRAMMA

Ore 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

AVV. LUCA BISORI - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

AVV. LUCA MAGGIORA - Presidente della Camera Penale

COORDINA

AVV. ERIBERTO ROSSO

Foro di Firenze, Segretario UCPI

INTRODUCE

DOTT. ALESSANDRO BARBANO

Giornalista e Saggista, Autore del libro

INTERVENTI

AVV. PAOLO GIUSTOZZI - Foro di Macerata, Responsabile dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI

DOTT. ALESSIO INNOCENTI - Giudice del Tribunale di Firenze

PROF.SSA DÉSIRÉE FONDAROLI - Ordinaria di Diritto penale Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

PROF. FEDERICO CONSULICH - Ordinario di Diritto Penale - Università di Torino

Ore 18:00 DIBATTITO

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita.

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensfirenze.it

Modalità di partecipazione:

In presenza:

Il convegno verrà svolto c/o Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 18:00 del giorno precedente per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell'incontro.

[\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati:

È stata proposta alla Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all'intero evento** così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dagli artt. 20, comma 1, lettera a) ed ex 12 del Regolamento sulla Formazione continua.

Partecipazione in presenza: Ricordiamo che **non sarà più possibile l'accREDITAMENTO per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.**



UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO

Casamassima – Giovedì 31 marzo 2022 - h. 15:30

Evento formativo in distance sulla piattaforma meet e canale Youtube

Le misure di prevenzione patrimoniali: un bilancio a dieci anni dalla riforma.

Saluti

Prof. Emanuele Degennaro

Presidente Cda Università Lum Giuseppe Degennaro

Prof. Antonello Garzoni

Rettore Università Lum Giuseppe Degennaro

Avv. Giovanni Stefani

Presidente Coa Bari

Introduce e modera

Prof. Avv. Francesco Vergine

Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche e dell'Impresa Lum Giuseppe Degennaro

Professore Ordinario Diritto Processuale Penale

Verso un “giusto processo di prevenzione”

Prof. Pierpaolo Dell'Anno – Ordinario di Diritto processuale penale Università di Roma Tor Vergata

Misure di prevenzione non ablative, con particolare riferimento all'art. 34 bis codice antimafia.

Prassi applicativa del Tribunale di Bari

Dott.ssa Giulia Romanazzi – Presidente Tribunale di Bari – Sezione misure di prevenzione

Presente e futuro delle misure di prevenzione fra progetti di riforma e diritto vivente

Avv. Paolo Giustozzi – Direttore Osservatorio Misure prevenzione patrimoniali UCPI

Nel corso dell'incontro sarà presentato l'Osservatorio permanente sullo studio dell'impatto della norma penale sulle attività economiche

Comitato Scientifico:

Prof. Francesco Vergine – Professore ordinario di Diritto processuale penale Università Lum Giuseppe Degennaro.

Dott.ssa Valentina Mazzotta - Ricercatrice di Diritto processuale penale Università Lum Giuseppe Degennaro

Prof. Francesco Mastro – Docente di Diritto processuale penale Università Lum Giuseppe Degennaro

Comitato organizzatore:

Martina Manfreda, Gabriella Micheli, Claudio Papagno, Elisabetta Tramacere.

L'incontro è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli avvocati di Bari.

LUM GIUSEPPE DEGENNARO

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122



Centro Studi giuridici e sociali
"Aldo Marongiu"

Con il patrocinio di



L'INSIDIA DEGLI *SPECIALIA*: CONSEGUENZE DI TRENT'ANNI DI LEGISLAZIONE ANTIMAFIA SUL MODELLO COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA PENALE

11 e 12 NOVEMBRE 2022

AUDITORIUM Fondazione Umanitaria

Via Francesco Daverio, 7, Milano

Venerdì 11 novembre ore 09.00

Saluti

LEGALITÀ VS. ILLEGALITÀ? LA CRISI DI UN PARADIGMA

Coordina Avv. ANDREA SOLIANI

Relazione generale
Prof. GIOVANNI FIANDACA

I confini tra fattispecie incriminatrici: 416 e 416 bis C.P.
Prof. Avv. GAETANO INSOLERA

Il concorso eventuale nell'associazione mafiosa
Prof. Avv. TOMMASO GUERINI

Mafie delocalizzate e straniere
Prof. ILARIA MERENDA

Opinioni a confronto
Dr. ALESSANDRA DOLCI - Avv. SALVATORE SCUTO

Venerdì 11 novembre ore 15.00

Coordina Avv. LORENZO ZILLETI

IL VOLTO DEFORMATO DELL'ACCUSATORIO

L'impervietà del diritto di difendersi provando
Prof. Avv. FILIPPO DINACCI

Peculiarità e anomalie nella gestione della prova dichiarativa
Prof. Avv. OLIVIERO MAZZA

Pregiudiziale di mafia e prova "per sentenze"
Prof. PAOLO FERRUA

Dispositivi contra libertatem e contrazioni del diritto di difesa dell'imputato detenuto
Prof. DANIELE NEGRI

Opinioni a confronto
Dr. AURELIO BARAZZETTA - Avv. ERIBERTO ROSSO

Clinica del doppio binario
Avv. GIUSEPPE MILICIA
Avv. CESARE PLACANICA

Sabato 12 novembre ore 09.00

Coordina Avv. BENIAMINO MIGLIUCCI

ALTRI MARCHINGEGNI

Misure di prevenzione e tipicità criminosa: alla ricerca di un equilibrio
Prof. Avv. VINCENZO MAIELLO

Processo di prevenzione, giurisdizionalità, garanzie: una perenne illusione?
Prof. Avv. GIANLUCA VARRASO

Procura nazionale antimafia e Direzioni distrettuali antimafia: profili di ordinamento giudiziario
Avv. RINALDO ROMANELLI

Diritto penitenziario dell'emergenza
Avv. VALENTINA ALBERTA

Opinioni a confronto
Dr. LUCA DELLA RAGIONE - Avv. PAOLO GIUSTOZZI

Conclusioni
Avv. GIAN DOMENICO CAIAZZA

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO L'UCPI

iscrizione obbligatoria

(entro il 09.11.2022)

Per iscrizioni cliccare il link in alto a destra

L'evento sarà trasmesso su Camere Penali TV



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LUNEDI' 19 DICEMBRE 2022 ORE 11.00- 13.00

Webinar ZOOM

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA ED A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE NONCHE' IL LORO TRATTAMENTO PROCESSUALE

Il convegno si propone di fornire ai partecipanti un quadro completo delle misure di prevenzione patrimoniale previste dal codice antimafia e delle categorie di soggetti a cui possono essere applicate, anche a contrasto dell'evasione fiscale. Nonché del loro trattamento processuale.

I relatori tratteranno anche gli aspetti problematici della materia, come ad esempio i profili di tutela dei terzi in buona fede e la carenza di adeguate garanzie per un sistema di misure che, seppur definite "preventive", risultano nei fatti sanzionatorie.

Da non ultimo ci sarà spazio per un confronto sulle proposte di legge di modifica pendenti nonché quelle da parte dell'Unione delle Camere penali italiane e, quindi, sulle esigenze di riforma dell'istituto, che si rendono necessarie per adeguare il sistema ai canoni di legalità indicati dalla Grande Camera di Strasburgo e dalla Consulta

Saluti

Avv. Ernesto Sarno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Coordina ed introduce

Avv. Angelo de Riso, Consigliere della Camera Penale di Milano

Modera

Avv. Andrea Orabona, Vice Presidente Aggiunto dell'AGAM

Intervengono

Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale di Milano

Dott.ssa Mariella Spada, Dottore commercialista in Milano ed amministratore giudiziario

Avv. Giovanni Briola, Segretario della Camera Penale di Milano

Avv. Maria Teresa Zampogna, Componente dell'Osservatorio UCPI sulle misure di prevenzione

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.

Il giorno prima dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite email, le istruzioni per il collegamento.

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 2 crediti formativi**.

Per le iscrizioni da **Sfera** [clicca qui](#)

"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".



LE MISURE DI PREVENZIONE

NELL'OCCASIONE VERRÀ PRESENTATO IL LIBRO "L'INGANNO. ANTIMAFIA. USI E SOPRUSI DEI PROFESSIONISTI DEL BENE" DI ALESSANDRO BARBANO

PADOVA, 19 MAGGIO 2023 - ORE 15.00
AULA NIEVO – PALAZZO DEL BO' – VIA VIII FEBBRAIO, 2

INDIRIZZI DI SALUTO

Avv. Michele Godina

Presidente Camera Penale di Padova

Prof. Marcello Daniele

Direttore DiPIC - Professore ordinario di procedura penale

DISCUSSANTS

Avv. Paolo Giustozzi

Responsabile Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione U.C.P.I.

Dott. Bruno Cherchi

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Dott. Alessandro Barbano

Giornalista e scrittore

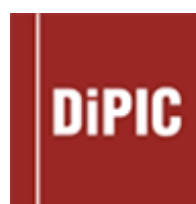
CONCLUSIONI

Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti

Professore ordinario di diritto penale



Il Convegno è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova con il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia di diritto penale. Iscrizione con sistema SFERA e per i Fuori Foro all'indirizzo e-mail: alice.ferrato@unipd.it. Segreteria Scientifica: Alice Ferrato, Chiara Silva e Angelo Zambusi.



DIPARTIMENTO DI DIRITTO
PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Convegno 13 maggio 2022
Aula Magna Corte di Appello di Palermo ore 9,00 - 13,00

L'EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI PROPOSTE DI RIFORMA



**CAMERA PENALE DI PALERMO
"G. BELLAVISTA"**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali U.C.P.I.

TAVOLA ROTONDA

Indirizzi di saluto:

DOTT. MATTEO FRASCA

Presidente della Corte di Appello di Palermo

DOTT.SSA LIA SAVA

*Procuratore Generale della Repubblica
della Corte di Appello di Palermo*

AVV. ANTONIO ARMETTA

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

PROF. AVV. BARTOLOMEO ROMANO

Direttore Scientifico Scuola della Camera Penale di Palermo

AVV. CARMELO OCCHIUTO

Componente Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane

INTRODUZIONE

AVV. VINCENZO ZUMMO

*Co-Responsabile Osservatorio Misure Patrimoniali
dell'Unione delle Camere Penali Italiane*

AVV. PAOLO GIUSTOZZI

*Co-Responsabile Osservatorio Misure Patrimoniali
dell'Unione delle Camere Penali Italiane*

Modera:

AVV. FABIO FERRARA

Presidente della Camera Penale di Palermo

Intervengono:

AVV. MARCELLO FATTORE

Componente Osservatorio Misure Patrimoniali U.C.P.I.

PROF. GIOVANNI FIANDACA

Emerito di Diritto Penale

ON. AVV. ANDREA GENTILE

Parlamentare della Camera dei Deputati

PROF. AVV. VINCENZO MAIELLO

Ordinario di Diritto Penale nell'Università "Federico II" di Napoli

AVV. MASSIMILIANO MICELI

Componente Osservatorio Misure Patrimoniali U.C.P.I.

AVV. ROSARIO PIOMBINO

Componente Osservatorio Misure Patrimoniali U.C.P.I.

DOTT. DARIO SCALETTA

Sost. Procuratore della Repubblica Tribunale di Palermo

Segreteria della Camera Penale: Valentina Alongi - Tel/Fax 091.6118067 - camerapenalepalermo@gmail.com - www.camerapenalepalermo.it

L'iscrizione al convegno, che si terrà in presenza, è gratuita previa registrazione inviando una mail all'indirizzo della camera penale: camerapenalepalermo@gmail.com entro e non oltre il 10 maggio 2022.

Formazione: la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi in Diritto Penale.

Francesca Romano - francesca.romano@libero.it

TEATRO GARIBALDI – Salone degli Specchi
Santa Maria Capua Vetere

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023 - Ore 15,30

LUCI E OMBRE DEL CODICE ANTIMAFIA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“L’INGANNO”

di Alessandro Barbano

Giornalista e Scrittore

SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. Antonio Mirra

Sindaco di Santa Maria C.V.

INTRODUCE E MODERA

Avv. Francesco Petrillo

Presidente Camera Penale di Santa Maria C.V.

INTERVENGONO CON L'AUTORE

Avv. Luigi D'Angiolella

Vicepresidente Unione nazionale Avvocati Amministrativisti

Avv. Paolo Giustozzi

Responsabile Osservatorio Misure di prevenzione U.C.P.I.

Dr. Massimo Urbano

Presidente Sezione Misure di prevenzione Tribunale di Santa Maria C.V.

*In corso di riconoscimento da parte del C.O.A. di Santa Maria Capua Vetere
i crediti formativi per i partecipanti all'incontro.*



CAMERA PENALE DI TIVOLI

Alessandro Barbano

L'inganno

Antimafia. Usi e soprusi
dei professionisti del bene

CONVITTO NAZIONALE
"Amedeo di Savoia Duca d'Aosta"
Piazza G. Garibaldi n. 1, Tivoli

Mercoledì 7 giugno 2023
ore 10-13

Incontro con l'Autore
del libro "L'INGANNO
(Antimafia. Usi e soprusi
dei professionisti del bene)"

INDIRIZZI DI SALUTO:

Avv. Eliana LELLI
(Presidente del C.O.A. Tivoli)

Avv. Fabio FRATTINI
(Presidente della Camera
Penale di Tivoli)

INTRODUCE:

Avv. Carmelo TRIPODI
(Past President della Camera
Penale di Tivoli)

MODERA:

Avv. Fabio D'OFFIZI



**ON. FEDERICO CAFIERO
DE RAHO**

Deputato italiano e Vice Presidente
Commissione Giustizia, già
Procuratore Nazionale Antimafia



AVV. PAOLO GIUSTOZZI

Responsabile dell'Osservatorio
misure di prevenzione dell'Unione
delle Camere Penali Italiane



ALESSANDRO BARBANO
Giornalista



**DOTT. FRANCESCO
MENDITTO**

Procuratore della Repubblica
presso la Procura di Tivoli



AVV. VINCENZO ZUMMO

Responsabile dell'Osservatorio
misure di prevenzione dell'Unione
delle Camere Penali Italiane

Con il patrocinio



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli



CONVITTO NAZIONALE TIVOLI
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA



Camera Penale di Tivoli



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

TIVOLI

FD



LA PREVENZIONE PROSSIMA VENTURA: PROBLEMATICHE APPLICATIVE E NUOVI DESTINATARI

Aula Magna del Convitto Nazionale
Amedeo di Savoia
(Tivoli, Piazza Garibaldi 1)

17 novembre 2022
ore 15:00 - 18:00

INDIRIZZI DI SALUTO

Avv. David Bacecci
(Presidente del COA di Tivoli)
Avv. Fabio Frattini
(Componente di Giunta dell'U.C.P.I.)

INTERVENGONO

Dott. Francesco Menditto
(Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tivoli)

Avv. Paolo Giustozzi
(Responsabile Osservatorio UCPI
Misure di Prevenzione Patrimoniali)

Avv. Marcello Fattore
(Osservatorio UCPI
Misure di Prevenzione Patrimoniali)

Avv. Carmelo Tripodi
(Presidente CP di Tivoli)

MODERA

Avv. Tommaso Giustiniano
(Segretario CP di Tivoli)

Evento accreditato con n. 3 crediti formativi





UNIONE DELLE CAMERE
PENALI ITALIANE

OSSERVATORIO
MISURE DI PREVENZIONE E PATRIMONIALI

IL SUPERAMENTO
DELLE AMBIGUITA'
E
L'EFFETTIVITA'
DEL PROCESSO DI
PREVENZIONE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"DIRITTO PROCESSUALE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE"
DI SANDRO FURFARO, AVVOCATO

NE PARLANO CON L'AUTORE:

MARCO GIANOGGIO

PROCURATORE AGGIUNTO PRESSO LA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI TORINO

GIANNI MACCHIONI

GIUDICE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

PAOLO GIUSTOZZI

AVVOCATO, CO-RESPONSABILE OSSERVATORIO
MISURE DI PREVENZIONE UCPI

COSIMO PALUMBO

AVVOCATO, COMPONENTE OSSERVATORIO MISURE
DI PREVENZIONE UCPI

INTRODUCE E MODERA:

ALBERTO De SANCTIS

PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE "VITTORIO
CHIUSANO"

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022 ORE 15,00
MAXI AULA 2
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA RICONOSCO
LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DARÀ DIRITTO A DUE
CREDITI FORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Scuola territoriale di formazione ed aggiornamento della Camera Penale Irpina



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Corso di formazione dell' avvocato penalista 2020 - 2022

LE MISURE DI PREVENZIONE

Introduce

Avv.Ornella Trerotola – Scuola di formazione della Camera Penale Irpina

Modera

Avv.Innocenzo Massaro – Responsabile della scuola di formazione della Camera Penale Irpina

Discutono

Prof.Avv.Donatello Cimadomo – Professore associato di diritto processuale penale nell' Università degli studi di Salerno

Dott.Domenico Airoma – Procuratore della Repubblica di Avellino

Avv.Luigi Petrillo – Componente Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell' Unione Camere Penali Italiane

**Avellino – Sala Blu del Complesso monumentale del
Carcere Borbonico
29.06.2022 – ore 15,30**

Al termine dell' incontro, ultimo del corso, verrà consegnata una targa ricordo a tutti i relatori.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

**Camera Penale
Regionale Ligure**
Ernesto Monteverde



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

GIOVEDÌ' 20 APRILE 2023, h.14.30 – 17.30

Centro formazione, cultura e attività forensi
Via XII Ottobre, 3

Luci e ombre del Codice Antimafia

Presentazione del libro

“L’Inganno”

di Alessandro Barbano

Giornalista e Scrittore

Saluti:

Avv. Luigi Cocchi

Presidente Ordine degli Avvocati di Genova

Avv. Fabiana Cilio

Presidente Camera Penale Regionale Ligure E.M.

Introduce e modera:

Avv. Emanuele Olcese

Consiglio direttivo Camera Penale Regionale Ligure E.M.

Intervengono con l'autore:

Avv. Paolo Giustozzi

Responsabile Osservatorio Misure di Prevenzione UCPI

Dott. Massimo Cusatti

Presidente Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Genova

Avv. Prof. Luigi Piscitelli

Associato di Diritto Amministrativo Università Bicocca di Milano

§ § §

L'evento verrà accreditato ai fini formativi



CAMERA PENALE DI PAVIA

Avv. Contardo "Dino" Cristiani

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

VENERDI' 13 GENNAIO 2023

Ore 14.30 – 17,30

COLLEGIO CARDANO – Aula Magna
V.le Resistenza n. 15 – PAVIA

**I reati associativi, il concorso di persone nel reato e le misure di prevenzione: il procedimento di prevenzione; l'accertamento e la verifica della pericolosità alla luce degli interventi della Corte Costituzionale; la confisca.
Reato circostanziato, pene e misure di sicurezza.**

Moderatore:

PROF. AVV. LUIGI FORNARI

Professore Ordinario di diritto penale presso l'Università di Catanzaro, Avvocato in Milano

Relatori:

AVV. MARIA TERESA ZAMPOGNA

Avvocato in Milano, componente dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'U.C.P.I.

DOTT. LUIGI IANNELLI

Magistrato, Giudice dell'VIII sezione penale del Tribunale di Milano

iscrizioni via mail: scuola@camerapenalepavia.it

Quota di iscrizione pari ed € 20,00, ridotta ad € 15,00 per praticanti avvocati ed iscritti alla Camera Penale di Pavia o ad altra Camera Penale

L'evento, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, conferisce n. 4 CFP.



CAMERA PENALE DI PAVIA

Avv. Contardo "Dino" Cristiani

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

VENERDI' 13 GENNAIO 2023

Ore 14.30 – 17,30

COLLEGIO CARDANO – Aula Magna
V.le Resistenza n. 15 – PAVIA

**I reati associativi, il concorso di persone nel reato e le misure di prevenzione: il procedimento di prevenzione; l'accertamento e la verifica della pericolosità alla luce degli interventi della Corte Costituzionale; la confisca.
Reato circostanziato, pene e misure di sicurezza.**

Moderatore:

PROF. AVV. LUIGI FORNARI

Professore Ordinario di diritto penale presso l'Università di Catanzaro, Avvocato in Milano

Relatori:

AVV. MARIA TERESA ZAMPOGNA

Avvocato in Milano, componente dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'U.C.P.I.

DOTT. LUIGI IANNELLI

Magistrato, Giudice dell'VIII sezione penale del Tribunale di Milano

iscrizioni via mail: scuola@camerapenalepavia.it

Quota di iscrizione pari ed € 20,00, ridotta ad € 15,00 per praticanti avvocati ed iscritti alla Camera Penale di Pavia o ad altra Camera Penale

L'evento, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, conferisce n. 4 CFP.



CONVEGNO

1 LUGLIO 2022 – ORE 15.30/18.30

Aula Magna Corte d'Appello di Salerno

LA PREVENZIONE TRA PRESENTE E FUTURO

LE NUOVE FRONTIERE DELLE MISURE PATRIMONIALI
TRA GARANTISMO E CONTROLLO SULL'IMPRESA

Ore 15.30 – Indirizzi di Saluto

Dott.ssa Iside Russo – Presidente Corte d'Appello di Salerno

Dott. Leonida Primicerio – Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Salerno

Dott. Giuseppe Ciampa – Presidente del Tribunale di Salerno

Dott. Giuseppe Borrelli – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Avv. Silverio Sica – Presidente Ordine Avvocati di Salerno

Avv. Luigi Gargiulo – Presidente Camera Penale Salernitana

Avv. Vito Melpignano – Responsabile Organo di Controllo UCPI

Avv. Nicolas Balzano – Componente Giunta UCPI

Ore 16.00 – Introducono

Avv. Vincenzo Zummo e Avv. Paolo Giustozzi – Responsabili Osservatorio prevenzione patrimoniale UCPI

Ore 16.30 – Tavola Rotonda

Moderà:

Avv. Stefania Forlani – Vice Pres. Camera Penale Salernitana – Componente Osservatorio prevenzione patrimoniale UCPI

Intervengono

Cons. Raffaello Magi – Consigliere di Cassazione

"La lettura tassativizzante della Prevenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.24 del 2019"

Prof. Avv. Vincenzo Maiello – Professore di Diritto Penale Università degli Studi di Napoli Federico II

"Dalla prevenzione praeter delictum alla prevenzione post delictum ma sine condanna"

Prof. Avv. Andrea A. Castaldo – Professore di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Salerno

"Prevenzione e controllo dell'impresa da infiltrazioni mafiose"

Dott. Gaetano Sgroia – Presidente Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno

"La prevenzione in autotutela: il controllo giudiziario"

Avv. Giovanni Falci – Camera Penale Salernitana

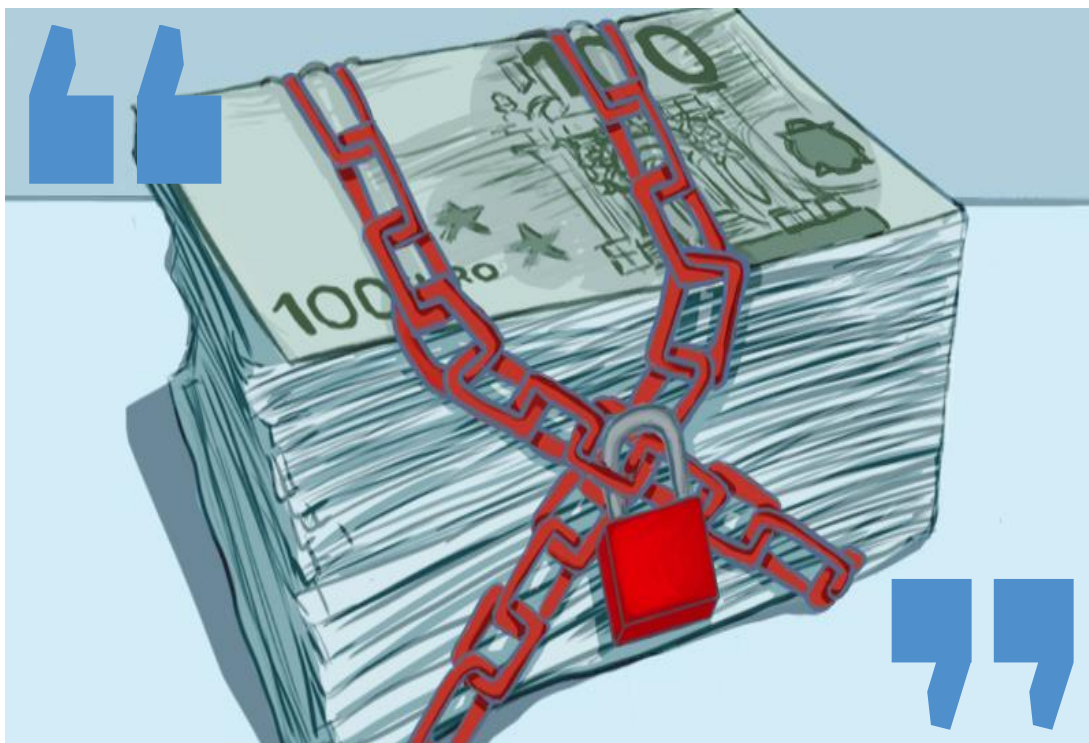
"La valutazione della prova nella prevenzione"

Prof. Avv. Agostino De Caro – Foro di Salerno - Professore di Procedura Penale Università degli Studi di Campobasso

"Il contraddittorio nel procedimento di prevenzione"

ore 18.15 – Riflessioni conclusive

Avv. Gian Domenico Caiazza – Presidente Unione delle Camere Penali d'Italia



Progetto RINSE – *Research and INformation Sharing on freezing and confiscation orders in European Union*

I provvedimenti di sequestro e confisca: la prassi degli esperti a confronto

Mercoledì 19 Aprile 2023

Dipartimento di Giurisprudenza

Palazzo Melzi, Aula Consiglio – Via Mazzocchi, Santa Maria Capua Vetere

Ore 10,00 – Assemblea dei *partner*

Ore 15,00 – Tavola rotonda

Introducono

Andreana Esposito

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Antonio Pagliano

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Coordina

Catello Maresca

Corte d'appello di Campobasso

Discutono

Giovanni Allucci

Amministratore delegato Agrorinasce

Francesco Balato

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –
Sez. Misure di Prevenzione

Mauro Baldascino

Comitato don Peppe Diana

Rosario Di Legami

Foro di Palermo

Giuseppe Furciniti

Colonnello Guardia di Finanza –
Comando Provinciale di Caserta

Paolo Giustozzi

Foro di Macerata – Responsabile
dell'Osservatorio misure patrimoniali e di
prevenzione-UCPI

Marinella Graziano

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –
Sez. Misure di Prevenzione

Maria Luisa Miranda

Tribunale di Napoli – Ufficio Gip

Luigi Roma

Foro di Napoli Nord

Marcella Vulcano

Foro di Milano – Presidente Advisora

Comitato organizzativo:

Federica De Simone, Caterina Scialla, Giovanni Sodano, Giacinto Cirioli, Francesca Mele

VI° OPEN DAY DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE



40 anni di impegno per il diritto penale liberale e il giusto processo

RIMINI 10 – 11 giugno 2022

Palacongressi Via della Fiera 23

Venerdì 10 giugno

Ore 14:00 - 15:00

Iscrizione dei partecipanti

Ore 15:00

Nel segno di Leonardo Sciascia. Presentazione dell'Open Day 2022

Fabio Frattini - *Giunta UCPI*

Giacomo Frazzitta e Enrica Paesano - *Responsabili Osservatorio Giovani e Open Day*

Ore 15:30

Magistratura: la riforma indispensabile

I giovani avvocati dell'Unione ne discutono con il Prof. Sabino Cassese

Ore 17:00

Speakers' Corner

Ore 17:30

Consegna del Premio Informazione Giudiziaria Massimo Bordin -Terza edizione -

Coordina Giorgio Varano

Ore 17:45

Presunzione di innocenza e diritto di cronaca

I giovani avvocati dell'Unione ne discutono con Piero Sansonetti, direttore del quotidiano "Il Riformista"

Ore 18:30 Aristofane: il ronzio del populismo giudiziario



Con il patrocinio di



Evento accreditato con 9 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie, per la partecipazione ad entrambe le giornate

Sponsor

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**



Sabato 11 giugno

40 anni di impegno per il diritto
penale liberale e il giusto processo

Work shop tematici

Sala dell'Anfiteatro	Ore 9:30 - Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari (Avv. Andrea Cavaliere – Avv. Tiziana Ceschin) Ore 10:10 - Osservatorio Miur (Avv. Cinzia Gauttieri – Avv. Daniela Ungaro) Ore 10:50 - Osservatorio Giovani e Open Day (Avv. Giacomo Frazzitta – Avv. Enrica Paesano)
Sala del Borgo	Ore 9:30 - Centro Marongiu (Avv. Lorenzo Zilletti) Ore 10:10 - Osservatorio Errore Giudiziario (Avv. Renata Maria Accardi – Avv. Giuseppe Guida) Ore 10:50 - Osservatorio Patrocinio a spese dello stato (Avv. Giulio Michele Lazzaro – Avv. Antonio Todero)
Sala del Parco	Ore 9:30 - Osservatorio Europa (Avv. Amedeo Barletta - Avv. Federico Cappelletti) Ore 10:10 - Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi" (Avv. Francesco Lai - Avv. Marina Lo Faro) Ore 10:50 - Osservatorio Scuole territoriali (Avv. Massimo Galasso – Avv. Clara Veneto)
Sala della Marina 1	Ore 10:10 - Osservatorio Ordinamento Giudiziario (Avv. Rinaldo Romanelli – Avv. Gaetano Sassanelli) Ore 10:50 - Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo (Avv. Giuseppe Milicia – Avv. Cesare Placanica)
Sala della Marina 2	Ore 9:30 - Osservatorio Investigazioni Difensive (Avv. Roberto Aventi – Avv. Alfredo Marrandino) Ore 10:10 - Rivista «Diritto di Difesa» (Avv. Francesco Petrelli) Ore 10:50 - Osservatorio Corte Costituzionale (Avv. Giovanni Flora - Avv. Prof. Vittorio Manes)
Sala del Faro	Ore 10:10 - Commissione Iniziative legislative (Avv. Andrea Soliani) Ore 10:50 - Osservatorio D. Lgs 231/2001 (Avv. Vittore d'Acquarone – Avv. Prof. Giulio Garuti)

Ore 11:30

I 40 anni dell'Unione. Le ragioni di una soggettività politica

Gian Domenico Caiazza ne discute con i Past President UCPI Gustavo Pansini, Gaetano Pecorella, Oreste Dominioni, Valerio Spigarelli, Beniamino Migliucci

Ore 13:00 Lunch

Ore 14:00

Riunione del Consiglio delle Camere Penali

Work shop tematici

Sala del Borgo	Ore 15:00 - Osservatorio Carcere (Avv. Gianpaolo Catanzariti – Avv. Riccardo Polidoro) Ore 15:40 - Osservatorio Informatizzazione (Avv. Laura Becca – Avv. Gian Luca Totani) Ore 16:20 - Osservatorio Informazione Giudiziaria (Avv. Giuseppe Belcastro - Avv. Luca Andrea Brezigar)
Sala del Parco	Ore 15:00 - Osservatorio Pari Opportunità (Avv. Giulia Boccassi – Avv. Sabrina Viviani) Ore 15:40 - Osservatorio Avvocati minacciati (Avv. Nicola Canestrini – Avv. Ezio Menzione)
Sala della Marina 2	Ore 15:00 - Osservatorio Corte di Cassazione (Avv. Prof. Adelmo Manna - Avv. Prof. Luca Marafioti) Ore 15:40 - Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione (Avv. Paolo Giustozzi – Avv. Vincenzo Zummo) Ore 16:20 - Osservatorio Deontologia (Avv. Andrea Frassini - Avv. Roberto Trincherò)

Ore 17:00

Retorica giustizialista e giustizia mediatica: a proposito di due libri

I giovani avvocati dell'Unione ne discutono con gli autori Francesco Petrelli e Vittorio Manes

Ore 18:30

Sciascia: uno scrittore controcorrente

Osservatorio Giovani e Open Day

Ore 21:00 *Cena estiva presso il Ristorante Nettuno*

.I. La posizione dei penalisti italiani sulle misure di prevenzione.

1. La ideologia della prevenzione – fondata sulla repressione di stati soggettivi di pericolosità ricostruiti su base indiziaria – non può essere attinta da riforme.

Questo concetto deve costituire la necessaria premessa di ogni azione, pur oggi indispensabile, di modifica del congegno, in modo da non generare confusione tra il piano della (il)legittimità e quello dell'essere.

Così da non ritenere che la promozione di istanze riformatrici possa essere intesa come implicito consenso allo spirito del sistema.

Ciò che non potrà mai essere modificato rinvia alla natura arcaica, puramente funzionale del diritto di polizia, derogatorio del bilanciamento necessario tra i concetti di Autorità e Libertà.

L'assenza di questa tensione dialettica ha, infatti, determinato uno squilibrio congenito, a favore delle istanze pubbliche di tipo repressivo ed a svantaggio di quelle individuali, come la storia della prevenzione ha ampiamente mostrato.

La mancata previsione in Costituzione delle misure di prevenzione è stata interpretata a guisa di un'implicita legittimazione così come, successivamente, l'utilizzo del congegno contro le emergenze criminali salderà allo stesso un senso di necessità.

Tutto ciò ha prodotto notevoli ricadute, innanzitutto di carattere culturale, la prima delle quali riteniamo sia una torsione profonda del principio di divisione dei poteri, consistente nello svuotamento inesorabile

del ruolo del Parlamento a vantaggio della funzione esecutiva e di quella giudiziaria.

La seconda riguarda la delegittimazione dell'impianto teorico del diritto penale, che – secondo un movimento bascolare – è necessariamente prodotto dalla irresistibile ascesa delle misure di prevenzione.

Ulteriore portato riguarda il sistema di produzione delle leggi, che vede il Parlamento assumere una posizione di ratifica di decisioni giurisprudenziali stabilizzate sul terreno della prassi.

Ancora, è da evidenziare la promiscuità sperimentale tra la funzione preventiva e di controllo tipica del diritto amministrativo e la struttura sanzionatoria del diritto penale, la cui conseguenza principale è quella di assemblare misure calibrate solo sulla produzione delle conseguenze, prive del necessario equilibrio tra afflittività e sistema di garanzie.

Misure di prevenzione personali limitative di diritti fondamentali come la libertà personale, la circolazione, la partecipazione alla vita della comunità; misure reali come la confisca di prevenzione e la confisca allargata nonché misure interdittive, tutte limitative di valori altrettanto basilari come la proprietà, l'iniziativa economica, il diritto al lavoro.

A questi caratteri si aggiunga una procedura meramente ricognitiva delle condizioni per l'applicazione delle "misure" – estrapolate da attività investigative o da indagini preliminari non passate al vaglio dibattimentale – a tacer di tutte le altre deroghe ai canoni del giusto processo.

L'ultima conseguenza di tipo dis-strutturale riguarda, per quanto appena scritto, la congenita incapacità della prevenzione di garantire la protezione dell'innocente, principio invece immanente al diritto penale.

Il sistema attraverso cui lo Stato programma la lotta al crimine sta subendo una profonda inclinazione, della quale poco si parla in termini critici nel discorso pubblico.

Compito di ogni progetto di riforma delle misure di prevenzione è quello di costituirlo invece a propria indispensabile premessa.

Per queste ragioni, l'abrogazione del sistema delle Misure di Prevenzione potrebbe comportare due conseguenze di natura oggettiva.

Inserire l'applicazione della Misura di Prevenzione personale e patrimoniale, previa verifica della pericolosità sociale e della sua attualità rispetto alla prima, e conduzione della seconda nell'alveo delle sanzioni penali, all'interno del giudizio di merito e disposte con la sentenza di condanna.

Oppure disarticolare le due misure, facendo assorbire la misura personale sempre all'interno del giudizio di merito ed invece edificare un sistema di procedimento giurisdizionale per l'applicazione delle sole misure patrimoniali.

In definitiva, con tali premesse, non si può che protendere per una giurisdizionalizzazione del sistema, quale realistico male minore.

2. Il mito che il sistema delle misure di prevenzione, ed in particolare le misure patrimoniali, non siano delle sanzioni penali, tabù rafforzato dalla giurisprudenza europea ed italiana, ha fatto in modo che non ci si curasse più di tanto del loro procedimento applicativo mentre contemporaneamente le stesse misure patrimoniali venivano considerate e, di conseguenza, trattate come delle sanzioni di punta del sistema repressivo statale che, più delle pene previste dagli articoli 17-27 del codice penale, potessero raggiungere lo scopo di rafforzare l'intervento repressivo contro chi abbia commesso dei reati, e sia di corroborare la funzione preventiva per demolire la criminalità organizzata e che successivamente si è esteso a singole fattispecie di reato oggetto del puntello di una mirata azione politica.

E' noto che la peculiare essenza del sistema di prevenzione è stata sino ad ora giustificata attraverso ondivaghi richiami, vuoi alla vocazione squisitamente preventiva di essa, oppure con il richiamo ad un indistinto *tertium genus* (con riferimento alla confisca) motivato da fondamenti giuridici francamente poco convincenti; sullo sfondo, nel diritto delle più alte Corti, la necessità, in chiave giustificatrice della devianza rispetto ai principi convenzionali, di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, mediante l'utilizzo di efficaci misure di tutela dell'economia sana contro l'infiltrazione in essa dei proventi delle attività delle imprese mafiose.

Tale sistema procedimentale nel corso degli anni, attraverso plurimi e frammentari interventi normativi ispirati da interpretazioni giurisprudenziali, si è trasformato in vero e proprio apparato sanzionatorio a se stante.

Un coacervo di sanzioni gravissime che, come è noto, possono colpire anche chi sia stato assolto nell'ambito di un regolare processo, le cui risultanze possono essere riutilizzate e rivalutate in totale autonomia nel giudizio di pericolosità sociale da parte del magistrato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle misure preventive; un sistema repressivo che non si arresta neppure dopo la morte del presunto indiziato, atteso che i suoi eredi potranno essere chiamati a difendersi anche a distanza di anni dal decesso del loro congiunto, incombendo loro l'onere di dimostrare l'origine lecita dei beni ricevuti e la carenza dei presupposti di pericolosità che attengono alla vita del *de cuius*.

Se quindi si è creato un vero e proprio sistema alternativo al processo, in sostanza, in cui la difesa è differita al momento della fissazione dell'udienza da parte del Tribunale, che viene comunicata all'ignaro sospettato con la generosa concessione di un preavviso di appena dieci giorni, entro i quali il

proposto dovrà nominare un difensore, conoscere i contenuti delle complesse indagini svolte sul proprio conto per anni, ed elaborare in tale angusto spazio tutte le proprie difese.

Un procedimento nel quale è attualmente previsto solo un “contraddittorio debole”, dato che il fascicolo processuale si compone delle risultanze delle indagini della Polizia Giudiziaria e di tutti gli atti che hanno indotto il Tribunale a disporre il sequestro dei beni; quello stesso Tribunale che deciderà sul destino dei beni del proposto. Un procedimento nel quale incombe al sospettato l’onore di dimostrare che l’acquisizione dei beni operato nel corso di un’intera vita non sia frutto anche in parte di evasione fiscale.

La riforma del sistema procedimentale delle misure di prevenzione mira ad introdurre quelle garanzie difensive e del contraddittorio che già esistono nel processo penale ordinario.

Con la conseguenza di abbandonare il modello procedimentale di natura amministrativa e di renderlo simile e di adeguarlo al processo ordinario con tutte le garanzie previste, in primo luogo, in ordine alle incompatibilità previste per il giudice delle misure di prevenzione il quale se emette il decreto di fissazione dell’udienza per l’applicazione della misura personale non può partecipare al conseguente giudizio di applicazione della stessa.

Di conseguenza appare naturale la previsione dell’incompatibilità del giudice che dispone l’applicazione del decreto di sequestro rispetto alla successiva funzione di giudice che applica la misura patrimoniale della confisca.

Le garanzie difensive rispetto alle misure personali e patrimoniali da applicare possono essere soddisfatte soltanto se il quadro accusatorio è ben

delimitato da un libello in cui sia chiaro e specificato il fatto contestato con la sua delimitazione anche temporale.

La serietà delle misure da applicarsi impone una rivalutazione dei termini processuali sia con riguardo al termine previsto tra la data di notifica dell'avviso della prima udienza e la data di fissazione della stessa, una rivisitazione dei termini di impugnazione e la conseguente estensione delle garanzie difensive con la previsione della possibilità di ricorrere in cassazione in tutti i casi previsti dall'art. 606 c.p.p. .

La riforma prevede un riordino dei rapporti tra il processo di prevenzione e il processo ordinario, conseguenza necessaria all'introduzione proprio delle garanzie difensive e del contraddittorio rispetto all'odierno procedimento di prevenzione, il cui schema attualmente ha natura mista amministrativa e giurisdizionale.

Il principio cardine che collega il nuovo sistema riformatore delle questioni pregiudiziali è legato all'identità del fatto contestato nel processo di prevenzione e nel processo ordinario, al fine di evitare una duplicazione dei giudizi con conseguenze anche contrastanti sullo stesso fatto, e con il riconoscimento della prevalenza del giudizio ordinario rispetto al giudizio di prevenzione che, se purchè costituzionalizzato dall'odierna riforma, appare pur sempre “debole” rispetto all'attuale forza del sospetto e dell'indizio rispetto al processo ordinario.

La riforma, infine, pone l'attenzione e quindi il suo intervento riguardo al controllo sulla gestione contabile delle amministrazioni giudiziarie prevedendo un contraddittorio semestrale delle stesse gestioni.

.II. I progetti di riforma all'esame di Camera e Senato.

La proposta di legge n. 3059 presentata alla Camera dei Deputati ed il disegno di legge n. 2334 presentato al Senato della Repubblica – tra loro quasi del tutto sovrapponibili – pur ispirati al commendevole proposito di ampliare il tasso di giurisdizionalizzazione nel processo applicativo delle misure di prevenzione, ed a quello di adeguarlo ad un sistema di garanzie per le persone in linea con quello apprestato dal legislatore penale, non sembra abbiano il necessario approccio sistematico, privilegiando innesti non organici.

Lo spettro di intervento appare, invero, insufficiente, in una cornice normativa meritevole di una rimediazione ben più vasta.

Lasciando alla successiva disamina l'analisi degli articolati, pare qui da subito opportuno evidenziare i punti maggiormente qualificanti – ed in relazione a tali specifici aspetti, condivisibili - dei proposti interventi.

In entrambi i progetti si propone l'introduzione di una regola di valutazione della prova indiziaria affine a quella di cui al secondo comma dell'art.192 c.p.p. Letta in combinato disposto con la soppressione della fattispecie di “appartenenza” all'associazione di stampo mafioso, non vi è dubbio che la previsione tende a recuperare allo statuto probatorio della prevenzione un minimo di effettività e tassatività, in linea con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con sempre maggiore convinzione ancora la valutazione sulla pericolosità a fatti di reato piuttosto che a semplici sospetti o a condotte genericamente illecite.

Analoga condivisione merita la proposta di allineare i motivi di ricorso per cassazione esperibili avverso il decreto della corte di appello a quelli previsti per le impugnazioni penali “ordinarie”: ciò proprio in ragione della progressiva estensione al sistema della prevenzione dei presidi propri della giurisdizione ordinaria.

Nella medesima direzione, l'introduzione di un incidente cautelare avverso il provvedimento di sequestro, che potrebbe avere il pregio di azionare un controllo di seconda istanza immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento, senza dover attendere la celebrazione del giudizio di merito, che spesso giunge a grande distanza di tempo, quando i patrimoni, soprattutto quelli organizzati in aziende, hanno già subito irrimediabili compromissioni.

Entrambe le proposte di modifica affrontano, poi, il tema assai delicato del rapporto del procedimento di prevenzione con quello penale, sostanzialmente stabilendo che gli eventuali esiti liberatori del secondo spiegano diretta efficacia sulla confisca, quando gli elementi di fatto valutati nella sede della prevenzione siano risultati insussistenti o non riconducibili al proposto, all'esito del giudizio di cognizione penale.

Va notato che mentre nel d.d.l. 2334 S. l'esito liberatorio "penale" costituisce motivo di istanza di revocazione della confisca, nel d.d.l. 3059 C. esso pare dare luogo ad una causa di revoca *ex officio* ed *ex tunc* della misura.

In aggiunta, nel d.d.l. 2334 S. si introduce quella che non può non definirsi una vera e propria "***pregiudiziale penale***".

Ed infatti, ferma restando la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 29 secondo il quale l'azione di prevenzione può essere esercitata indipendentemente dall'azione penale, viene aggiunto un co. 1 *bis* al medesimo art. 29, a tenore del quale il giudice della prevenzione sospende il processo di prevenzione in attesa della definizione di quello penale: se il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento <<**ovvero con un decreto di archiviazione**>>, la sentenza o il decreto hanno autorità di cosa giudicata per quel che riguarda l'accertamento dei fatti materiali.

Riservate le più puntuali e necessarie riflessioni al successivo commento dell'articolato, va qui subito osservato che tale indirizzo condivisibilmente coniuga l'esigenza di avvicinare il più possibile al "fatto" la valutazione del giudice della prevenzione, nella prospettiva di un approccio ermeneutico alla pericolosità (soprattutto quella generica) tassativizzante, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, in linea con gli insegnamenti della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 24/2019), con quella di non gravare l'accertamento di prevenzione di verifiche - come delineate dal Giudice delle leggi - probatoriamente assai complesse quali quelle occorrenti per la disamina delle nuove fattispecie di "generica". La reintroduzione della sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione di quello penale non pare foriera, peraltro, di negativi impatti sistematici, ma, anzi, è destinata a meglio calibrare il perimetro della fase cd. constatativa che mai può immaginarsi tanto ampia quanto quella propria del giudizio di cognizione.

Restano fuori dalla novella alcuni campi di intervento che l'Osservatorio Misure di Prevenzione delle Camere Penali assume come essenziali ed indifferibili, onde recuperare una quota minima di garanzie ad un sistema che comunque si colloca al di fuori dell'ordinamento penale liberale.

E', invero, urgente porre mano alla revisione dei termini per l'impugnazione delle misure, essendo del tutto irragionevole che essi siano fissati in una misura inferiore a quelli disponibili per l'impugnazione di una sentenza contestuale, quando è noto che i decreti applicativi normalmente sono provvedimenti assai strutturati ed articolati.

Così come è necessario porre un limite temporale all'indagine di prevenzione rispetto al momento dell'emersione della pericolosità e delinearne termini di durata certa.

Va, poi, rimeditato il rapporto tra la fase cautelare e quella del giudizio di cognizione, espressamente prevedendo che il giudice del sequestro non possa partecipare alla decisione sulla confisca, non essendo revocabile in dubbio che egli sia portatore di un pregiudizio e che non vi sia ragione di ritenere estraneo al “sistema” della prevenzione, che si vuole sempre più e meglio giurisdizionalizzato, il principio della terzietà del giudice.

Corollario di tale principio è, all’evidenza, l’*importazione* nella prevenzione del principio dispositivo della prova, oggi nell’esclusiva signoria del giudice, che è istruttore e decisore e non è tenuto allo *ius dicere* secondo il principio di correlazione tra proposta di prevenzione e misura applicata con evidenti criticità sul piano del diritto di difesa che viene calibrato sugli elementi a sostegno della proposta.

I penalisti italiani auspicano che il legislatore della riforma voglia tener conto degli spunti che qui si offrono, pur essendo indubbio che l’innesto di presidi di garanzia in una cornice normativa di matrice repressiva e, dunque, profondamente illiberale sia esercizio assai problematico e complesso.

.III. L’ analisi degli articolati.

In via preliminare si evidenzia la centralità che assume la relazione di accompagnamento alla legge in una materia ove vengono utilizzati termini come “elementi di fatto”, “indiziati”, “sufficienti indizi”, “abituale”, “attività delittuose”. L’interprete, chiamato a riempire tali concetti, deve potersi orientare conformemente all’interpretazione autentica e alla *voluntas legis* evincibili in relazione.

1) [art. 1, co. 1, lett. a) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. a) d.d.l. 2334 S.]
Si concorda sull'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) codice antimafia, già oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale. L'espunzione grafica di una norma inapplicabile contribuisce alla chiarezza e alla coerenza normativa.

2) [art. 1, co. 1, lett. b-1) ddl 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. b-1) ddl 2334 S.]
Si concorda sull'eliminazione del concetto spurio di indiziato di "appartenere" all'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. e la sua sostituzione con la dizione di "*indiziati del reato di cui all'art. 416-bis c.p.*". La figura dell'indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso non è sovrapponibile alla figura del partecipe, né a quella del concorrente esterno. Anzi, la giurisprudenza di legittimità (*Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 n. 36958, ric. Modaffari*) è recentemente tornata sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per circoscrivere ulteriormente il concetto di partecipazione, a riprova della fluidità della condotta materiale della fattispecie. Le Sezioni Unite, "*Gattuso*" (*sent. 30 novembre 2017, n. 111*), pur pronunciandosi sul diverso quesito della necessità di una valutazione della attualità della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura anche nei confronti degli appartenenti ad associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., hanno altresì contribuito a delineare la nozione di appartenenza, comprendente la condotta che - sebbene non riconducibile alla "partecipazione" - si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. I confini tra azione funzionale, contiguità e vicinanza si prestano ad interpretazioni altamente soggettive.

Gli orientamenti giurisprudenziali delimitanti la categoria non possono che essere condizionati dalla *liquidità* degli stessi concetti di partecipazione e di concorrente esterno. Gli indirizzi oscillano tra quelli che ritengono sufficiente una prossimità all'associazione a quelli che valutano come necessario un apporto funzionale con *standard* probatori notevolmente diversi. Appare pertanto quantomai opportuno espungere la categoria dell'appartenente ad associazioni mafiose dal novero dei soggetti destinatari delle misure per sostituirla con quella dell'*indiziato*, utilizzata rispetto a singole fattispecie di reato dall'art. 4 D.lgvo 159/2011. Il sistema di prevenzione italiano, con la categoria *dell'appartenente ad associazioni mafiose*, è profondamente distante dalla prevedibilità tipica che deve accompagnare ogni forma di intervento statale nella sfera dei diritti individuali.

3) [art. 1, co. 1, lett. b-2) ddl 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. b-2) ddl 2334 S.] Si concorda sull'allineamento dello *standard* indiziario ai fini dell'applicazione delle m.d.p. con quello previsto dall'art. 192 c.p.p. mediante l'introduzione del comma 1 bis all'art. 4 c.a. secondo cui <<Ai fini dell'applicazione del comma 1 gli indizi dei reati di cui al medesimo comma devono essere gravi, precisi e concordanti>>.

La modifica realizza certamente un innalzamento notevole delle garanzie, cooptando il modello di valutazione della prova ai fini dell'accertamento del reato. Le limitazioni della libertà personale e la confisca dei beni da parte dello Stato devono seguire un procedimento dimostrativo dei relativi presupposti applicativi qualitativamente e quantitativamente non inferiore rispetto al reato perché le misure di prevenzione già scontano nel rapporto con quello un tasso di minore accessibilità e prevedibilità. Dinanzi ad orientamenti tutt'altro che univoci (*Cassazione penale sez. V, 15/03/2018*,

n.17946) nel determinare la tassatività sostanziale e processuale in cui ha confidato la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 24/2019 - secondo i quali, nel processo di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti - l'indicazione specifica del legislatore è doverosa.

La sovrapposizione tra azione di prevenzione e azione penale è solo apparente perché la modalità di accertamento attraverso la prova logica ex art. 192 c.p.p. (non testualmente richiamato) ha ad oggetto non gli elementi costitutivi del reato ma la categoria dell'indiziato di reato di cui all'art. 4 o i soggetti (*"coloro"*) di cui alla lett. b) dell'art. 1 codice antimafia. La procedura valutativo-argomentativa di cui all'art. 192 c.p.p., muovendo necessariamente da indizi di reato gravi, precisi e concordanti, contribuisce alla perimetrazione del concetto di indiziato di reato (art. 4 c.a.) rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa e della inferenza probatoria degli *"elementi di fatto"* di cui all'art. 1 c.a. La nozione di indiziato di reato della prevenzione è diversa sia rispetto agli indizi di reato che attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza del soggetto (*Cassazione penale sez. I, 18/09/2020, n.2568*), sia rispetto ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. intesi come tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (*Cassazione penale , sez. III , 27/11/2020 , n. 676*).

Nella prevenzione la colpevolezza rispetto al reato non è presupposto applicativo. L'introduzione quale presupposto di applicazione delle misure

di prevenzione di uno *standard* “fattuale” costituito da indizi di reato gravi, precisi e concordanti che proiettano la propria inferenza probatoria sulle categorie di soggetti destinatari delle misure contribuisce ad una maggiore accessibilità e, mediamente, tassatività delle norme descrittive delle medesime categorie. Nelle misure di prevenzione patrimoniali rimarrebbe la distinzione qualitativa tra i “*sufficienti indizi*” previsti dall’art. 20 per il sequestro e il criterio probatorio introdotto dai d.l.l. con la modifica dell’art. 24 c.a. secondo cui la confisca può essere disposta <<*sulla base di elementi certi, precisi e concordanti*>>. Trattasi di locuzione diversa dagli indizi di reato, gravi, precisi e concordanti di cui all’introducendo comma 1 bis dell’art. 4 c.a. in cui la qualifica di “*certi*” è estranea all’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 192 cpp. La maggiore garanzia cui i d.l.l. mirano con la locuzione “*elementi certi*” può essere conseguita con la locuzione <<*sulla base di elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti*>>, la quale ha il pregio di ricondurre ad una dimensione fattuale i presupposti per l’applicazione della confisca utilizzando, al contempo, i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in tema di indizio grave. L’utilizzo dell’aggettivo “*certi*” introduce uno standard probatorio prossimo alla certezza richiesta per la responsabilità penale sebbene il criterio debba essere applicato rispetto alle singole (pre-condizioni) espressamente indicate nell’art. 24 c.a.

4) [art. 1, co. 1, lett. c) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. c) d.d.l. 2334 S.].

Si concorda con l’estensione della ricorribilità a tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p. Gli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione. La decisione con la quale la Corte

Costituzionale, (*sent. 15 aprile 2015, dep. 9 giugno 2015, n. 106, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi*) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme in punto di ragionevolezza rispetto ai motivi di impugnazione previsti per la misura di cui all'art. 240-bis c.p., è superata dalla legge n. 161/2017 e dal successivo decreto legislativo n. 21 del 01/03/2018 che hanno avvicinato sul piano processuale e funzionale le due forme di confisca, fatto rimarcato dalla più recente dottrina e giurisprudenza in punto di simmetria di struttura e funzione, pur con presupposti applicativi diversi. Il terzo, intestatario fittizio della confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p., deve essere citato nel giudizio di cognizione come il terzo della confisca di prevenzione. La progressiva erosione delle differenze procedimentali e strutturali tra le due misure rende intrinsecamente incoerente il limite dei motivi di ricorso per le misure di prevenzione alla sola lett. b) dell'art. 606 c.p.p. Nella violazione di legge va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio", (*Sez. 6 -, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01*). Restano fuori dal controllo di legittimità la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati e tanto integra un limite non razionalmente giustificabile, in una materia caratterizzata da fenomeni di eterointegrazione giurisprudenziale *tassativizzante* (C. cost. 24/2019) in grado di compensare la scarsa qualità normativa sul piano dell'accessibilità e prevedibilità (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia). I connotati di tendenziale uniformità e stabilità di decisioni fondate sul concetto di *diritto vivente*

reclama un controllo sui vizi tipici della motivazione in punto di condivisibilità razionale delle premesse, di coerenza tra queste e le conclusioni, di consequenzialità logica nella scansione argomentativa interna.

L'articolo 10 cui rinvia l'art. 27 va urgentemente modificato sul termine per impugnare, che viola l'art. 6 par. 3 lett. b) laddove afferma come <<*In particolare, ogni accusato ha diritto di...(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa*>>. Le indagini che sottendono la proposta di prevenzione sono articolate e complesse e la prassi conferma che occorrono mesi o anni per raccogliere i relativi elementi a sostegno. Il termine di 10 giorni previsto per il ricorso dall'art. 10 c.a. avverso il decreto di accoglimento di urgenza o avverso il decreto di primo grado viola gravemente il diritto di difesa; in modo particolare, per l'impugnazione della confisca di prevenzione disciplinata dall'art. 27 c.a. che rinvia all'art. 10 c.a.

5) [art. 1, co. 1, lett. d) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. d) d.d.l. 2334 S.]

Si concorda con il senso complessivo della riforma dell'istituto del controllo giudiziario – che ha riguardo a una condivisibile logica di gradualità dell'intervento preventivo e di estensione del suo oggetto anche ai beni – e, in particolare, sul fatto che il controllo giudiziario diventi lo strumento elettivo di regolazione dei fenomeni di presunta accumulazione illecita. Non si concorda con la previsione, all'art. 20, dell'applicazione immediata del sequestro in conseguenza della violazione di una o più tra le prescrizioni indicate nel comma 2 dell'art. 19. La privazione della discrezionalità di calibrare la risposta giudiziaria sulla entità, qualità e gravità della violazione va in controtendenza con lo spirito della riforma e con la inclinazione giurisprudenziale a negare forme di automatismo. Non condivisibile è anche

la esclusione del Prefetto dalla udienza camerale fissata a seguito della richiesta dell'impresa di controllo giudiziario poiché non gli si consente di rimanere aggiornato sull'opera di bonifica compiuta dall'imprenditore e sui risultati ottenuti. Infine, al comma 7 si elimina (rispetto all'omologo comma contenuto nell'art. 34-*bis*) il provvedimento che dispone "l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34" dal novero delle misure che "sospend(ono) gli effetti di cui all'art. 94", senza però recuperare la specifica previsione "sospensiva" nell'art. 34; in tal modo, il progetto di riforma pare incorrere in un mancato coordinamento sistematico, frutto di gravi conseguenze applicative: a) per effetto della riforma contenuta nel nuovo comma 7, il richiamato effetto sospensivo si avrebbe solo in presenza del provvedimento applicativo del controllo giudiziario e, non anche, in presenza di quello dell'amministrazione giudiziaria; b) al comma 6 dell'art. 19-*bis*, dedicato al "controllo volontario", si ricalca l'omologo comma contenuto nell'art. 34-*bis* (che il ddl si propone di abrogare, all'art. 1, lett. m), stabilendo che la domanda dell'impresa è accolta "ove ne ricorrano i presupposti"; ora, però, mentre nell'art. 34-*bis* i presupposti di accesso al controllo volontario sono stati in qualche modo indicati al primo comma (id est: l'occasionalità dell'agevolazione – da valutare senza rigidità, per come chiarito dalla giurisprudenza – nella fase constatativa quale base indiziaria su cui innestare il successivo giudizio prognostico di recuperabilità dell'azienda rispetto all'inquinamento mafioso), nel nuovo art. 19-*bis*, i presupposti del controllo non sono in alcun modo "tipizzati"; c) al comma 9 si prevede che "se il soggetto nei cui confronti è stato disposto il controllo giudiziario non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il tribunale dispone la revoca del controllo medesimo senza disporre gli accertamenti peritali"; ora, detto comma, sebbene non distingue il "tipo" di controllo adottato, non è applicabile al controllo volontario, considerato che l'istituto de quo è

concepito per l'imprenditore destinatario dell'informazione interdittiva e, pertanto, è stato istituito non già per raggiungere il soggetto inquadrabile in una fattispecie di pericolosità, bensì per supportare l'operatore economico geneticamente sano, nel momento in cui risulta insidiato da soggetti portatori di pericolosità qualificata; d) al comma 2 dell'art. 20, si richiamano le misure di cui all'art. 34-bis, che nella proposta di riforma è espressamente abrogato, così incorrendo in un ulteriore profilo di mancato coordinamento sistematico nella stesura del disegno di legge.

6) [art. 1, co. 1, lett. f) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. f) d.d.l. 2334 S.]. Si concorda parzialmente con la modifica dell'art. 24 riguardante la confisca. In particolare, si condivide la eliminazione della impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni attraverso l'utilizzazione di denaro derivante da evasione fiscale,¹ così come si condivide la revoca della confisca con efficacia *ex tunc* a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione o proscioglimento, per tutte le cause di cui al 529 e 530 c.p.p. Per quanto riguarda le cause di estinzione del reato ex 531 c.p.p., con particolare riferimento al decorso del termine massimo di prescrizione, si ritiene che la confisca non possa essere revocata nel solo caso in cui – prima della dichiarazione di estinzione - vi sia stato l'accertamento sostanziale di tutti gli elementi costitutivi del reato². Sullo standard probatorio introdotto con la locuzione <<sulla base di elementi certi, precisi e concordanti>> si rimanda al punto n. 3.

7) [art. 1, co. 1, lett. g) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. g) d.d.l. 2334 S.]. Si concorda con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 26 nella parte in cui

¹ Si potrebbe proporre la giustificazione della sproporzione con il reddito da evasione quando esso non costituisce provento da reato di evasione. In questo modo la confisca di prevenzione viene applicata solo a coloro che “vivono, abitualmente, con i proventi di attività delittuose” e non anche all'evasore che non ha commesso reato.

si prevede – al di fuori delle presunzioni del comma 2 – che la natura fittizia delle intestazioni deve essere provata ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Il contenuto della disposizione in esame è chiaro nel senso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera quando il bene sia formalmente intestato ad un terzo. Il modello di accertamento e valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. richiedendo indizi (plurimi) gravi, precisi e concordanti comporta che la sussistenza, rispetto al bene, di un rapporto di interposizione, fittizia o reale, fra terzo e condannato non può essere veicolata dalla presunzione relativa fondata sulla sproporzione dei valori ma richiede uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza. Sebbene la giurisprudenza più attenta alle garanzie si sia pronunciata più di frequente in materia di confisca allargata, (Cass. Sez. 5, n. 13084 del 6 marzo 2017, Carlucci, Rv. 269711; Cass. Sez. 1, n. 6137 del 11 dicembre 2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Cass. Sez. 1, n. 44534 del 24 ottobre 2012, Ascone, Rv. 254699; Cass. Sez. 1, n. 27556 del 27 maggio 2010, Buompane, Rv. 247722; Cass. sez. 6, n. 42717 del 5 novembre 2010, Noviello, Rv. 248929, Cass. Sez. 2, n. 3620 del 12 dicembre 2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790), ha comunque evidenziato che: *"l'intestazione fittizia deve essere accertata **per fatti concludenti concreti**, anche in presenza di intestazioni a favore del coniuge del condannato/imputato con la precisazione secondo cui "se può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, è altrettanto vero come occorra sempre che la sproporzione, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione"*; con ciò affermando, in buona sostanza, che anche la proporzione fra reddito del terzo e valore del

² Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia.

bene da lui acquistato è **solo uno degli indizi** da prendere in considerazione per affermare che il suo acquisto sia in effetti simulato, sì da ricondurre la titolarità del bene al condannato, in quanto avente valore sproporzionato anche al suo reddito. La prova dell'interposizione del terzo (discrasia fra appartenenza del bene formale ed effettiva, desumibile anche, ma non necessariamente, dall'esercizio da parte del condannato di poteri sostanzialmente dominicali sul bene formalmente appartenente al terzo) è, di regola, di natura indiziaria, con la conseguente applicazione del precetto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Non sfugge che mentre il modello di valutazione della prova di cui all'art. 24 c.a. in tema di confisca sono “*gli elementi certi, precisi e concordanti*”, la natura fittizia delle intestazioni a terzi disciplinata dall'introducendo comma 2 bis dell'art. 26 prevede gli “*indizi gravi, precisi e concordanti*”. Tanto conferma la necessità di ricomporre a sistema il modello di accertamento e valutazione della prova.

8) [art. 1, co. 1, lett. h) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. h) d.d.l. 2334 S.].

Si concorda con l'introduzione – prevista dall'art. 26-bis - della procedura di riesame, anche nel merito, ex art. 324 c.p.p. avverso il solo decreto di sequestro emesso ai sensi dell'art. 20 e non anche avverso il decreto di confisca emesso dall'art. 24 che può e deve essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado. Il ricorso per il riesame avverso il decreto di sequestro risponde certamente all'esigenza di una rivalutazione, in tempi ragionevoli, dei presupposti del provvedimento ablativo da parte di un giudice terzo, sebbene l'art. 324 c.p.p. non richiami anche il comma 5 dell'art. 309 c.p.p. in tema di trasmissione degli atti presentati a sostegno del sequestro o della confisca. La previsione del ricorso ex art. 324 c.p.p. potrebbe essere estesa anche all'ipotesi di sequestro anticipato ex art. 22 c.a. poiché se è vero che esso va convalidato entro 30 giorni dalla proposta a

pena di inefficacia, il giudice della convalida è il Tribunale presieduto dal giudice monocratico che ha emesso il sequestro d'urgenza. E' recente la questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione: <<*se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello stesso*>> (Cass., Sez. V, 5 ottobre 2021, ord. n. 38902, Pres. Miccoli, rel. De Marzo, ric. Lapelosa). Appare opportuno garantire una concreta ed effettiva terzietà del giudice. In tema di incompatibilità la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza nr. 183 del 2013), come recepita dalla Suprema Corte (*Cassazione penale sez. I - 07/05/2019, n. 5042*), ha fissato i seguenti principi: **I)** le norme in materia di incompatibilità sono funzionali ad "evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla *"forza della prevenzione"* - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*" (*Corte Cost., sentenza n. 183 del 9/7/2013, p. 4*); **II)** la situazione pregiudicante non è determinata dalla mera "conoscenza" degli atti, ma dalla valutazione contenutistica su aspetti che riguardano il merito dell'ipotesi di accusa; **III)** non sono pregiudicanti le determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali; **IV)** le valutazioni di merito pregiudicanti devono appartenere a fasi diverse del processo.

Tali criteri ermeneutici, per giurisprudenza costante del Giudice delle Leggi (*ex plurimis*, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001), andrebbero applicati non in base all'etichetta formale del provvedimento impugnato (sentenza, decreto o ordinanza) ma in relazione al pre-giudizio

reso dal giudicante poiché le norme sulla incompatibilità del giudice presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità e sono attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell'art. 111 Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, anche se già in precedenza pacificamente insiti nel sistema costituzionale e sovranazionale (art. 6 CEDU).

Il principio di terzietà e imparzialità è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale (Corte cost., sent. 18 gennaio 2022, n. 7, Pres. Coraggio, Red. Amoroso) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p. *«nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione»*.

9) [art. 1, co. 1, lett. i) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. i) d.d.l. 2334 S.].

L'introduzione tra i presupposti di revocazione della confisca prevista dall'art. 28 di inserire anche le prove acquisite ma non valutate. La norma necessita di un coordinamento con l'introduzione tra i motivi di ricorso per cassazione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e con l'istituto del giudicato. L'omessa valutazione di prove acquisite è stata oggetto di riflessione in materia di giudicato cautelare che incide sulla libertà personale. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata più volte sull'effetto preclusivo del giudicato cautelare come di recente richiamato da Cassazione penale sez. II - 06/02/2019, n. 22183. La perimetrazione del concetto emerge da una pluralità di principi: *<<il fatto che la natura processuale della dichiarazione di inammissibilità non potrebbe precludere nuove istanze*

*fondate sugli stessi documenti non potendosi formare alcuna preclusione sub specie di giudicato cautelare su elementi non valutati, esplicitamente o implicitamente (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908 - 01); il favor libertatis che esclude la possibilità di ignorare elementi che escludano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura; il fatto che non potrebbe qualificarsi la situazione de qua alla stregua di abuso del processo sub specie di esercizio di facoltà e diritti per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012 - Rv. 251496 - 01)>>. Le prove acquisite e non valutate quali presupposti della revocazione sembrano scontrarsi con la coerenza sistematica dell'introducendo motivo di ricorso di cui alla lett. e), atteso che la preclusione della formazione del giudicato cautelare è ispirata al principio del *favor libertatis*, non coinvolto in senso stretto nella prevenzione.*

La soppressione della locuzione “*in modo assoluto*” di cui alla lett. b) dell'art. 28, rispetto ai fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, che escludono (“*in modo assoluto*”), l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca ripristina le categorie ordinariamente conosciute dell'accertamento del fatto. Il fatto accertato incide come motivo di revocazione senza alcuna interposizione di modo (assoluto). *Ex adverso*, si riproporrebbe la problematica tra pregiudizialità penale e procedimento di prevenzione sulla base dell'assolutezza o meno dell'accertamento.

Si concorda parzialmente con l'introduzione tra i casi di revocazione del comma c-bis) <<*quando, successivamente al decreto di confisca, intervenga*

sentenza penale di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha commesso o decreto penale di archiviazione, quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione sono correlati all'imputazione nel processo penale>>. La inclusione del decreto di archiviazione che fonda la propria *ratio* su presupposti diversi dall'accertamento degli elementi di fatto comporta criticità di sistema. L'esclusione di tale definizione consentirebbe l'utilizzo della locuzione *“quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione sono accertati in sentenza”*.³ Va accolto con favore il riferimento all' “elemento di fatto”, poiché in linea con la recente giurisprudenza costituzionale (Sent.n.24/2019), che, ha sottolineato *“che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali”*.

La modifica proposta va nella condivisibile direzione di consentire all'interessato una maggiore possibilità di rimedi avverso la statuizione di prevenzione, che abbia assunto a suo fondamento evidenze successivamente rivelatesi inconsistenti.

10) [art. 1, co. 1, lett. l) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. i), punto 4) d.d.l. 2334 S.]

Si concorda con l'introduzione del risarcimento del danno da ingiusta confisca, previsto dall'art. 28-bis, con le specificazioni che seguono.

Va precisato che il ddl 2334 S. prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della disciplina prevista per la riparazione dell'errore

³ Quest'ultima modifica non è prevista dal ddl 3059 C.

giudiziario mentre il ddl 3059 C. richiama le disposizioni previste dalla riparazione per l'ingiusta detenzione, sempre se compatibili.

Va ulteriormente precisato che l'art. 28-*bis* si applicherebbe ai casi di revocazione o annullamento definitivo dei provvedimenti di prevenzione ... *di cui al presente titolo* ... che è quello inerente alle misure di prevenzione patrimoniali.

Non vi sarebbe motivo per escludere dalla riparazione l'ingiusta applicazione di misure personali.

Fatta questa premessa, a nostro avviso va differenziato il trattamento riparativo a seconda che esso riguardi misure personali o patrimoniali, precisandosi che però in entrambi i progetti di riforma si scrive di risarcimento e non già di indennizzo riparatorio con tetto massimo, come previsto per l'ingiusta detenzione.

Tale scelta è condivisibile per i casi di revocazione/annullamento definitivo di un procedimento di prevenzione con applicazione di misure patrimoniali, dal momento che queste incentrano il proprio oggetto su entità economiche. In tal modo appare coerente un sistema che risarcisca sul piano dinamico tutti i danni patiti dal destinatario della confisca infondata.

Viceversa, per l'ingiusta applicazione della misura di prevenzione personale potrebbe essere previsto un sistema indennitario anziché risarcitorio, al fine di evitare il proliferare di procedure con complessi oneri probatori tipici del giudizio civile e di conseguente, lunga durata.

Per quanto riguarda la disciplina della procedura indennitaria, sarebbe da scartare il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale, per un duplice ordine di motivi: a) perché l'istituto è applicabile in modo restrittivo all'*errore giudiziario*; b) perché reintroduce le cause di esclusione del dolo o della colpa grave quali precipitati della violazione del canone di autoresponsabilità; è nostra opinione che sarebbe

opportuno escludere la colpa grave per la tendenza giurisprudenziale a farvi rientrare scelte processuali appartenenti al diritto di difesa, come quello al silenzio.

Per quanto riguarda l'ingiusta applicazione di misure patrimoniali, siamo dell'avviso che la commissione di errori incidenti direttamente sui diritti fondamentali di proprietà e iniziativa economica obbliga lo Stato a risarcire il danno secondo i principi della responsabilità extracontrattuale.

11) [art. 1, co. 1, lett. m) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. m) d.d.l. 2334 S.]

Si concorda con l'abrogazione *dell'art. 34-bis* coerentemente con la riforma dell'istituto.

12) Si concorda parzialmente con l'introduzione della cosiddetta pregiudiziale penale prevista dal solo d.l.l. 2334 che introduce all'art. 29 c.s. il .comma 1 bis:

“ 1-bis. Il giudice che applica la misura di prevenzione, quando abbia avuto inizio o sia pendente procedimento penale per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4, sospende il procedimento di prevenzione fino alla definizione di quello penale. La sentenza di proscioglimento o di assoluzione o il decreto di archiviazione hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quanto attiene l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale.”

La norma modifica il rapporto tra procedimento di prevenzione ed eventuale procedimento penale. Ferma restando la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 29 secondo il quale l'azione di prevenzione può essere esercitata indipendentemente dall'azione penale, la nuova disposizione introduce il principio per il quale il giudice della prevenzione sospende il processo di prevenzione in attesa della definizione di quello penale. Se il

procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento ovvero con un decreto di archiviazione, la sentenza o il decreto hanno autorità di cosa giudicata per quel che riguarda l'accertamento dei fatti materiali. Per la natura e la funzione tipica del decreto di archiviazione, si ritiene che ad esso non possa essere correlato un effetto sospensivo del procedimento di prevenzione.

La rimeditazione del rapporto tra l'accertamento penale e quello di prevenzione appare in linea con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che, grazie al decisivo impulso di quella europea, oggi esige un approccio ermeneutico alla pericolosità (soprattutto quella generica) tassativizzante, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, pretendendo – come già osservatosi - convincimenti sempre meno ispirati al sospetto e vieppiù ancorati a fatti.

Nella già richiamata sentenza n.24/2019 la Corte Costituzionale, richiamando autorevoli precedenti di legittimità ha statuito che *“occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015)”*.

Come ha di recente notato un'attenta dottrina, *“Tale orientamento rappresenta un passo in avanti in termini di certezza del diritto e rispetto della presunzione d'innocenza come profilo processuale del principio di legalità, nel senso che si sia chiamati a rispondere (nel senso di subire delle conseguenze giuridiche come sono, perlomeno, le misure preventive) solo da fatti accertati in giudizio e non rimasti in uno stato di incerta efficacia perché non accertati in un regolare procedimento in contraddittorio; rischio quest'ultimo che è intrinseco al procedimento di prevenzione laddove si*

fonda l'applicazione delle misure solo in base a meri indizi, piuttosto che all'accertamento di fatti" .

D' altra parte, il progressivo allargamento della platea dei fatti espressione di pericolosità a delitti dalla struttura tutt' affatto che di facile ricostruzione, aumenta il tasso di approfondimento esigibile dal giudice della prevenzione nel caso in cui l' accertamento non sia già stato compiuto nella sede propria: con le ovvie conseguenze in termini di aggravamento e di snaturamento del procedimento ex D.Lgs.159/2011.

La reintroduzione della sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione di quello penale non pare foriera, peraltro, di negativi impatti sistematici, ma, anzi, è destinata a meglio calibrare il perimetro della fase cd. costatativa che mai può immaginarsi tanto ampia quanto quella propria del giudizio di cognizione.

Inoltre, un eventuale intervento in tal senso scongiurerebbe l'ormai dilagante prassi seguita in alcuni uffici del Pubblico Ministero di avanzare proposte applicative della misura di prevenzione "in parallelo" all' esercizio dell' azione penale, esponendo a serissimi rischi il principio di unità della giurisdizione.

13) [art. 1, co. 1, lett. n) d.d.l. 3059 C. e art. 1, co. 1, lett. n) d.d.l. 2334 S.]

Si concorda con l'introduzione di una responsabilità di tipo civilistico per colpa a carico dell'amministratore giudiziario, del coadiutore, e dell'amministratore giudiziario che esercita i poteri del socio cui sono state sequestrate le quote. Sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di polizza assicurativa da produrre al momento dell'accettazione dell'incarico con massimale non inferiore a 5 milioni di euro.

14) [art. 2 d.d.l. 3059 C. e art. 2 d.d.l. 2334 S.]

Si concorda con la scelta di limitare l'efficacia nel tempo del *novum* normativo ai soli procedimenti pendenti, che risponde al principio generale (attenuato in materia *de libertate*) dell'intangibilità del giudicato oltre che a percorsi realistici.